SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 280-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORI GENERALI COLELLA e ANDERLINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1976
(V. *Stampato n.* **203**)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 ottobre 1976

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1976

Nel presente stampato sono pubblicate anche le relazioni sugli stati di previsione della spesa dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica (relatore Colajanni) e delle partecipazioni statali (relatore Rebecchini).

I rapporti delle Commissioni permanenti sugli altri stati di previsione della spesa e gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni sono contenuti rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950) — 4

INDICE

RELAZIONE GENERALE SUL BILANCIO

1. — Relazione sullo stato di previsione dell'entrata (relatore generale Colella) . . . . . *Pag.* 3

2. — Relazione sullo stato di previsione della spesa (relatore generale Anderlini) . . . . . » 9

Sez. I — Relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica (relatore Colajanni) . . . . . » 23

Sez. II — Relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali (relatore Rebecchini) » 25

DISEGNO DI LEGGE . . . . . » 51

RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(RELATORE COLELLA)

ONOREVOLI SENATORI. — Quanto è avvenuto in questo ultimo scorcio di anno ha stravolto alcune voci della previsione d'entrata per il 1977, relative soprattutto alla categoria I (Imposte sul patrimonio e sul reddito), alla categoria II (Tasse e imposte sugli affari) e alla categoria III (Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane). Basterebbe leggere quanto sinteticamente riportato nel Resoconto sommario delle sedute delle Commissioni del Senato del 18 novembre 1976, alle pagine 19, 20 e 21, e particolarmente le dichiarazioni del Ministro delle finanze per gli aspetti di competenza della Tabella n. 3, per convincersi della fondatezza di tale assunto.

In riferimento all'ampia manovra diretta a determinare un prelievo straordinario, sono venute dallo stesso Ministro delle finanze importanti puntualizzazioni circa la evoluzione delle grandezze delle entrate tributarie in occasione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione (Resoconto sommario del 25 novembre 1976). Pertanto ritengo che, senza nulla togliere a quanto è stato osservato dal relatore, onorevole Garzia, nell'altro ramo del Parlamento, ove il Regolamento — per quanto attiene allo stato di previsione dell'entrata — stabilisce che è sufficiente il parere della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), anzi, facendo mie quelle osservazioni e confermandole nello spirito e, soprattutto, nel contenuto, sottolineo che dal momento della presentazione alla Camera dei deputati del bilancio di previsione per l'anno 1977 sono trascorsi quattro mesi, densi di avvenimenti per la situazione economica del Paese e di attività legislativa, che hanno modificato sensibilmente il quadro evolutivo delle grandezze tributarie. I provvedimenti legislativi che interessano i tributi della categoria I sono i seguenti:

1) la legge 19 agosto 1976, n. 569, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, concernente disposizioni sulla riscossione mediante ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta complementare, commisurata sul reddito complessivo di entrambi i coniugi. In pratica detta legge ha sospeso la riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre 1976 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonchè dell'imposta complementare, nel caso che ci sia stato concorso dei redditi di entrambi i coniugi;

2) il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, successivamente convertito in legge, che ha elevato la ritenuta a titolo d'imposta degli utili distribuiti dalle società dal 30 al 50 per cento;

3) i decreti ministeriali dell'11 ottobre 1976, coi quali sono stati elevati i coefficienti di aggiornamento delle rendite del catasto edilizio urbano e del catasto dei terreni.

La rivalutazione dei coefficienti ha effetti sul gettito dell'imposta locale sui redditi da iscrivere a ruolo nei confronti dei possessori dei terreni e fabbricati; ne restano esclusi i fabbricati che godono dell'esenzione venticinquennale e, parzialmente, i terreni siti in zone montane ed in altri territori agevolati.

L'aumento dei coefficienti esplica pure conseguenze nella formazione del reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

4) la legge 12 novembre 1976, n. 751, recante norme per la determinazione e la riscossione delle imposte dovute nel caso del cumulo dei redditi di entrambi i coniugi (imposta sul reddito delle persone fisiche e imposta complementare), dovute per l'anno 1974 e precedenti.

La legge prevede la formazione di ruoli straordinari da riscuotere in unica soluzione alla prima scadenza utile.

L'articolo 11 della stessa legge dispone, altresì, che aziende ed istituti di credito debbano versare un ulteriore importo, pari ad un terzo delle ritenute di imposta sui redditi di capitale complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente.

Inoltre sono in via di perfezionamento altri due provvedimenti e cioè:

1) il disegno di legge contenente modificazioni all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per gli anni 1975 e 1976, che prevede le seguenti modifiche alle vigenti norme:

limitazione degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 in materia di interessi passivi e di premi di assicurazione sulla vita;

aumento della detrazione d'imposta per il coniuge a carico, nel caso che questi non possieda redditi superiori a lire seicentomila;

riliquidazione dell'imposta sul reddi delle persone fisiche dovuta, per l'anno 1975, dai coniugi con reddito cumulato superiore a lire sette milioni;

2) il disegno di legge recante disposizioni in materia di riscossione dell'imposta sui redditi: viene disposto il versamento a titolo di acconto nel mese di settembre di ciascun anno di un importo pari al 75 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per lo stesso anno.

I provvedimenti sopraenunciati hanno ovviamente rilevanza anche nei confronti del gettito tributario per l'anno 1977 e si procederà, quindi, ad una valutazione, sia pure approssimativa, degli effetti positivi e di quelli negativi.

La valutazione sarà approssimativa perchè i dati disponibili non sono sempre omogenei, date le numerose variazioni legislative intervenute in materia, nel breve arco degli anni 1974, 1975 e 1976. Taluni dati, poi, non sono disponibili, come ad esempio quelli riguardanti il contenuto della prima dichiarazione dei redditi presentata in relazione alle nuove norme sulla riforma tributaria nel 1975; è noto, infatti, che non sono ancora state ultimate le iscrizioni a ruolo per i redditi 1974, in quanto è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale che ha radicalmente trasformato la legislazione in tema di cumulo dei redditi.

Procediamo ora all'esame dei capitoli; mi soffermerò in modo particolare sui capitoli dal n. 1001 al n. 1022, sul n. 1030, sul n. 1031 e sul n. 1200. Questi capitoli fanno riferimento ai tributi soppressi (quelli aboliti dal 1° gennaio 1974, che però continuano a dare gettito, anche rilevante, per tutte le partite rimaste da definire o in contestazione per gli anni 1973 e precedenti (vedi le pagine XI, XII e XIII della Tabella n. 1, Atto Senato n. 280-1) e ad altri tributi minori (successioni, giochi di abilità, eccetera), per i quali è stata formulata, complessivamente, una previsione di entrata pari a 1.370 miliardi. Se non interverranno fatti nuovi (e ritornerò su questo argomento) comportanti aggravi di lavoro per gli uffici periferici, ai quali è demandata l'attività di accertamento, la previsione avanzata dovrebbe realizzarsi.

Per quanto riguarda il capitolo 1023, l'imposta sul reddito delle persone fisiche è il tributo che è stato maggiormente interessato dai provvedimenti prima descritti. Rispetto alla previsione di 8.285 miliardi, il gettito di questo tributo sconterà, nel 1977, le seguenti variazioni d'ordine positivo o negativo, in relazione alle norme modificative:

a) imposizione separata sui coniugi per i redditi prodotti nell'anno 1976, con conse-

guente riduzione del tributo dovuto in sede di autoliquidazione nel maggio 1977;

— scomputo in sede di dichiarazione da presentare nel maggio 1977 (e quindi anche in sede di autoliquidazione), dei rimborsi dovuti per cumulo dei redditi 1974;

— aumento da 36.000 a 72.000 lire della detrazione d'imposta per il coniuge a carico, sprovvisto di redditi superiori a seicentomila lire annue;

— iscrizione a ruolo, nel corso del 1977, dell'imposta dovuta sui redditi conseguiti nel 1975, eseguita ovviamente a nome dei singoli percettori di reddito, esclusa l'ipotesi del cumulo. È prevedibile, quindi, una minore entrata, rispetto a quella preventivata; ma considerato che il cumulo dei redditi 1975 scontava la detrazione correttiva (introdotta dalla legge 2 dicembre 197', n. 576) e il credito d'imposta pari a lire 150.000, le conseguenze negative dovrebbero essere pressochè irrilevanti.

L'insieme di queste modifiche, discendenti dalla nuova normativa che regola l'imposizione sui redditi dei coniugi, dovrebbe comportare una minore entrata complessiva di circa 620-630 miliardi;

b) fissazione di un limite in ordine all'ammissibilità in detrazione degli oneri deducibili (interessi su mutui e assicurazioni sulla vita);

La misura, che mira soprattutto ad eliminare taluni tentativi di evasione fiscale, avrà anche conseguenze positive in termini di gettito e la maggior entrata può valutarsi, in via del tutto approssimativa, in 100 miliardi;

c) riscossione mediante ruolo, nei primi mesi del 1977, delle partite sospese a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale sul cumulo dei redditi. Queste iscrizioni a ruolo dovrebbero comportare un maggior gettito di circa 100-120 miliardi;

d) rivalutazione dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali, che avrà senbili riflessi nella determinazione del reddito da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di dichiarazione e di autoliquidazione nel maggio 1977, dovrebbe conseguirsi una maggior entrata di circa 200 miliardi;

e) anticipazione del 75 per cento dell'imposta dovuta per l'anno 1977, da effettuarsi nel settembre 1977. L'operazione dovrebbe consentire una maggiore entrata di 800 miliardi;

f) infine, a conclusione dell'esame delle variazioni di entrata concernenti il capitolo 1023, sembra opportuno segnalare che per il prossimo anno è prevedibile un sensibile incremento, rispetto alla previsione, del gettito delle ritenute alla fonte (articoli 2, 3 e 4), dovuto all'aumento delle retribuzioni che combina i suoi effetti a quelli dell'aumento dell'aliquota progressiva nei confronti dei redditi aggiuntivi o marginali. Tale incremento dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 miliardi.

Passo ora al capitolo 1024. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono previste le seguenti variazioni: incremento di 700 miliardi per effetto dell'anticipazione del 75 per cento del tributo dovuto per l'anno 1977; diminuzione di circa 200 miliardi per effetto del ritorno dell'aliquota del tributo al livello normale del 25 per cento (è stata del 35 per cento negli anni 1974 e 1975), che dovrebbe essere compensata da un corrispondente prevedibile incremento dell'entrata sul capitolo 1026.

Vengo ora al capitolo 1025. La previsione per questo tributo non dovrebbe subire sostanziali variazioni, nonostante la rivalutazione delle rendite catastali, comportante un aumento di gettito di 130 miliardi, in quanto non sembrano realizzabili, a breve scadenza, rettifiche in aumento dei redditi diversi da quelli catastali (di lavoro autonomo, di impresa, eccetera) per i quali l'imposta è dovuta in base a dichiarazione e che sono suscettibili di sensibili incrementi.

Per quanto riguarda il capitolo 1026, l'anticipazione a novembre di un terzo della quota dovuta per l'anno 1976 non modifica la previsione di entrata per il 1977, in quanto a febbraio si avrà il conguaglio per l'anno 1976 ed a luglio ed a novembre l'anticipo di altri due terzi in conto di quanto dovuto per il 1977. È, peraltro, prevedibile un incremento nel gettito della ritenuta per il

combinato effetto dell'aumento del saggio d'interesse e della massa dei depositi.

Riguardo al capitolo 1027, l'elevazione dell'aliquota della ritenuta di imposta sugli utili distribuiti dalle società, dal 30 al 50 per cento, non dovrebbe comportare sensibili variazioni positive di entrate, in quanto l'aumentato prelievo in sede di ritenuta d'imposta a titolo definitivo può causare modifiche al comportamento di parte dei contribuenti, che troveranno più conveniente la ritenute d'acconto e la successiva inclusione degli utili (dividendi) nella dichiarazione annuale dei redditi.

Completato questo breve esame, passo ora alla categoria II: tasse ed imposte sugli affari. In ordine alle previsioni di entrata per l'anno finanziario 1977, di cui al disegno di legge presentato al Parlamento il 29 luglio 1976, si è cercato di quantificare le possibili variazioni negative e positive, derivanti dai provvedimenti intervenuti dalla data di presentazione del citato disegno di legge alla data odierna.

Hanno interessato l'indagine in parola i provvedimenti legislativi che seguono:

1) decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, concernente « interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976 »;

2) decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Con il primo provvedimento vengono accordate, tra l'altro, facilitazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari: l'imposta che più interessa ai fini della previsione è l'IVA (capitolo n. 1203). Detta imposta, in conseguenza delle agevolazioni contemplate nel menzionato decreto-legge n. 648, potrà subire una riduzione di gettito, per l'anno 1977, valutabile circa in 30 miliardi.

Per quanto riguarda, invece, le altre imposte di maggiore importanza e cioè l'imposta di registro, quelle di successione, ipotecarie e di bollo e le tasse sulle concessioni governative, si ritiene che non vi dovrebbero essere modifiche degne di rilievo, considerato il limitato volume degli affari che potranno interessare la zona danneggiata.

Con l'articolo 9 del secondo provvedimento citato in premessa (decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691) è stata disposta la riduzione della tassa di circolazione per le autovetture di minore cilindrata; come conseguenza è da prevedere una minore entrata di circa 95 miliardi (per il capitolo n. 1218) e di circa 5 miliardi per la relativa addizionale (capitolo n. 1219).

Una variazione positiva di circa 30 miliardi, può essere, invece, prevista per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge medesimo, che ha istituito una soprattassa annuale sui motori *diesel*. Detta soprattassa dovrà affluire al nuovo capitolo n. 1235, di recente istituito dalla Ragioneria generale dello Stato.

Altra variazione positiva, infine, è da prevedere per gli introiti dell'IVA in conseguenza dell'aumento apportato al prezzo dei carburanti con lo stesso provvedimento. Tale maggior gettito può essere calcolato intorno ai 150 miliardi.

In conclusione, si prevedono nel complesso, per quanto riguarda i capitoli della categoria II, variazioni in più per lire 180 miliardi e variazioni in meno per lire 130 miliardi, con una differenza positiva di 50 miliardi.

Vengo ora alla categoria III che riguarda le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane. Con il decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691, sono stati apportati inasprimenti fiscali all'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi e sul gas metano. Rispetto alle cifre indicate nel bilancio di previsione, presentato nel luglio scorso, si dovrebbero, pertanto, realizzare sostanziali incrementi di gettito per quanto riguarda i seguenti capitoli di entrata: capitolo 1409: imposta di fabbricazione sugli oli minerali, incremento prevedibile: 1.070-1.150 miliardi; capitolo 1410: imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti, incremento prevedibile: 10-15 miliardi; capitolo 1412: imposta di consumo

sul gas metano per autotrazione, incremento prevedibile: 20-25 miliardi.

Nel valutare le possibilità di incremento si è tenuto conto anche dell'andamento dei consumi di questi prodotti, ipotizzando per la benzina una riduzione, almeno iniziale, dei consumi, mentre per il metano per uso autotrazione si è previsto un lieve incremento, data la maggior convenienza di tale carburante rispetto alla benzina. Per i gas di petrolio liquefatti è stato previsto un limitato aumento di gettito in quanto la previsione era piuttosto elevata.

Nell'insieme il citato provvedimento dovrebbe assicurare un incremento di gettito valutabile tra i 1.100 ed i 1.200 miliardi di lire.

Le categorie IV: monopoli, e V: lotto e lotterie, hanno in previsione un importo rispettivamente di 1.360 e 320 miliardi, con limitati incrementi. Le entrate extratributarie passano da 2.516 a 3.494 miliardi, con un incremento di 978 miliardi. Le poste di maggior rilievo si riferiscono alla categoria X: interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, con entrate per miliardi 1.009,8, in gran parte relativi ad interessi su BOT (buoni ordinari del Tesoro) depositati a riserva obbligatoria presso la Banca d'Italia per la parte eccedente l'interesse corrisposto dalla Banca stessa, ed alla categoria XI: ricuperi, rimborsi e contributi per miliardi 1.414, 554 miliardi dei quali (capitolo 3502) sono somme da prelevarsi sul conto di tesoreria per il servizio dei mutui contratti per la estinzione dei debiti mutualistici verso gli ospedali e 465 (capitolo 3615) miliardi sono le somme relative al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Occorre inoltre fare menzione della categoria alienazioni ed ammortamenti che passa da una previsione '76 di 66.393 milioni a 74.144, con un aumento di milioni 7.751,3 e dell'accensione di prestiti che passa da 542 miliardi a 537 da ricavarsi mediante l'emissione di titoli di debito pubblico (capitoli 5002 e 5004).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, trattando dei capitoli ai quali fanno riferimento i tributi soppressi, ho affermato che, « se non interverranno fatti nuovi, comportanti aggravi di lavoro per gli uffici periferici ai quali è demandata l'attività di accertamento, la previsione formulata dovrebbe realizzarsi ». Dopo questa sintetica panoramica delle previsioni di entrata tributaria per l'anno 1977, voglio ribadire il concetto che, se si vogliono rendere certe le previsioni, bisogna puntare sul completo funzionamento della macchina tributaria, ivi compresa la azione per ridurre progressivamente le aree di evasione.

In particolare, per quanto riguarda il tema della lotta all'evasione che, senza dubbio, costituisce l'asse centrale di una nuova strategia di politica tributaria, non possono non destare qualche preoccupazione alcuni dati contenuti in una recente proposta di risoluzione presentata alla Camera dei deputati da alcuni onorevoli comunisti. Mi riferisco alla risoluzione n. 7-00023, presentata dall'onorevole Sarti ed altri, il 7 dicembre. Oltre ad una serie di considerazioni di ordine generale il documento contiene dati piuttosto allarmanti sulla situazione delle pratiche arretrate giacenti negli uffici finanziari; vi si parla di oltre 11 milioni di dichiarazioni di redditi da rettificare per gli anni dal 1970 al 1974, si sottolinea che tutte le dichiarazioni relative al 1975, presentate nel 1976, sarebbero da esaminare e che un cospicuo numero di pratiche per iscrizione e rettifiche catastali, per trasferimenti immobiliari e per accertamenti INVIM sarebbero completamente ferme. Ora, a prescindere dall'esattezza di tali elementi, non v'è dubbio che la piena funzionalità della macchina amministrativa preposta all'accertamento e alla riscossione delle entrate fiscali rappresenta la prima e indispensabile condizione per garantire una più equilibrata evoluzione dell'assetto complessivo della finanza pubblica statale. In questo senso, l'esame della Tabella n. 1 presso la Commissione bilancia se, da un lato, ha confermato le preoccupazioni del Ministro, onorevole Pandolfi, in ordine al reale stato della nostra amministrazione finanziaria, ha altresì evidenziato che, sia pure tra obiettive molteplici difficol-

tà, l'attuale *staff* dirigenziale del Ministero delle finanze — guidato dall'onorevole Pandolfi — sembra procedere con coerenza e rigore lungo una linea di attuazione piena e completa del nuovo assetto tributario, partendo da una ricognizione analitica dei reali problemi amministrativi e gestionali la cui soluzone rappresenta il primo nodo da sciogliere per garantire continuità ed efficienza all'azione amministrativa, nel quadro di una chiara visione strategica delle linee evolutive della politica fiscale.

Le chiare indicazioni fornite dal ministro Pandolfi, insieme a quanto sin qui esposto, sia in relazione ai criteri di formazione della previsione dell'entrata relativa al 1977 — come ho già detto, ho dato per scontato tutto quanto è stato dichiarato nell'altro ramo del Parlamento — sia alle variazioni che deriveranno dai disegni di legge che sono stati già approvati o che sono in corso di approvazione, sia alle varie dichiarazioni del Governo circa, ripeto, l'evoluzione delle grandezze delle entrate tributarie e la lotta alle evasioni con le corrispondenti, sia pure parziali, indicazioni dei mezzi per effettuarla, inducono a proporre l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata.

COLELLA, *relatore*

RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(RELATORE ANDERLINI)

ONOREVOLI SENATORI. 1 - 1. — Le condizioni nelle quali il Senato si trova a discutere il bilancio di previsione per il 1977 appaiono davvero singolari. Singolare è anzitutto la posizione di uno dei relatori che — fatto nuovo nella storia parlamentare — si trova collocato in una posizione politica del tutto particolare, in quella che viene correntemente definita « l'area delle astensioni ». Una posizione, la mia, che per quanto anomala e critica non mi impedirà di concludere chiedendo alla Commissione e, se la Commissione sarà d'accordo, al Senato, di approvare lo stato di previsione del bilancio dello Stato per il 1977 allo stesso modo e con la stessa valenza politica con la quale esso è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento.

Singolare appare anche, per altro verso, la condizione nella quale ci troviamo a discutere il bilancio, approvato circa sei mesi fa dal Governo e due mesi fa dall'altro ramo del Parlamento. Anche amesso che il documento varato dal Governo fosse — come non è — il migliore dei documenti possibili, esso sarebbe certamente invecchiato nel corso di questi cinque mesi anche se si fosse trattato di cinque mesi di ordinaria amministrazione. Com'è noto, i mesi che ci stanno dietro le spalle sono invece una fase per molti aspetti drammatica della nostra vicenda economica, punteggiata da decisioni governative e parlamentari, da mutamenti di orientamento e di interventi dell'autorità monetaria e creditizia, da una serie di fatti significativi anche sul piano dei rapporti tra le grandi organizzazioni sindacali (dei lavoratori e del padronato), tutti fatti che nel loro complesso hanno segnato solchi profondi nella vita economica del Paese e che non trovano riflesso alcuno nel documento che è al nostro esame, se si eccettuano i modesti emendamenti proposti dal Governo per la riduzione della spesa che sono, com'è noto, dell'ordine di un centinaio di miliardi.

Altro fatto caratterizzante il clima in cui la nostra discussione avviene è costituito dalla ravvicinata scadenza del termini che ci sono assegnati per arrivare ad un voto conclusivo. Considerato che appare inopportuno che a questo punto il Senato costringa il Governo a ricorrere, ad una richiesta di esercizio provvisorio, il tempo che abbiamo a disposizione è veramente ristretto e questa brevità di termini contribuisce a qualificare, come si è già espresso il relatore sul bilancio della Camera, onorevole Bassi, « l'approvazione del bilancio più che come un atto politicamente qualificato — quale solennemente usava intendersi — come un semplice atto dovuto per consentire continuità di vita alla pubblica amministrazione ».

1 - 2. — Da questa prima serie di considerazioni potrebbero scaturire, ad avviso del relatore, alcune proposte operative che valgono, evidentemente, non a mettere riparo ad una situazione già di per sè, per il '77, irrimediabilmente pregiudicata, quanto a mettere in moto, fin dall'indomani dell'approvazione del bilancio, meccanismi tali per cui l'anno prossimo non ci si debba trovare di nuovo in una situazione sconfortante quale è quella nella quale oggi ci troviamo. Le proposte che il relatore vorrebbe permettersi di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea attengono:

a) alle modalità di discussione ed approvazione del bilancio di previsione;

b) alle modalità tecniche di stesura e di redazione del bilancio stesso.

Si tratta di due questioni piuttosto complesse alle quali da varie parti si è in precedenza più volte accennato e sulle quali mi pare opportuno concentrare per un momento la nostra attenzione. Converrà trattarle separatamente nei due punti seguenti.

1 - 3. — Com'è noto l'*iter* che attualmente segue il progetto di bilancio preventivo ha alcune scadenze ben definite: approvazione del documento da parte del Governo entro il 31 luglio; presentazione al Parlamento della relazione previsionale e programmatica entro il 30 settembre; inizio della discussione alternativamente in uno dei due rami del Parlamento e sua conclusione entro il 31 dicembre. Credo di non andare lontano dalla verità se affermo che almeno nel 50 per cento dei casi, dalla fine della guerra ad oggi, il Parlamento non è stato in grado di approvare nei termini stabiliti il bilancio dello Stato e si è conseguentemente dovuto far ricorso all'esercizio provvisorio. Già questo è un segno che il meccanismo in atto non è certamente tra i più adeguati.

Ancor più grave è però il fatto che sempre più negli ultimi anni la discussione sul bilancio, soprattutto in quello dei due rami del Parlamento che lo ha avuto in seconda lettura, si è ridotta ad un atto formale, un modo per consentire alla macchina dello Stato di continuare a funzionare. Se facessimo un esame delle modifiche che ai vari bilanci sono state apportate, da parte del Parlamento, nel corso degli ultimi trenta anni, troveremmo che si è trattato nella maggior parte dei casi di fatti marginali e di scarso rilievo politico. Credo che mai siano intervenute modifiche al bilancio da parte di quello dei due rami del Parlamento che lo ha avuto in seconda lettura.

In questo campo una modifica di un certo rilievo è la legge del 1964 che, com'è noto, dava al bilancio dello Stato cadenze corrispondenti a quelle del calendario annuale e che unificava i bilanci dei vari Ministeri in un unico bilancio generale, diviso in tabelle. A distanza di oltre dieci anni da quella miniriforma, essa appare sostanzialmente valida anche perchè ha permesso di sveltire i dibattiti e di concentrarli attorno alle questioni di carattere più generale. Tuttavia la riforma del 1964 appare oggi largamente insufficiente, nel senso che la sua stessa applicazione ha reso evidente come siano ormai maturati i tempi per una proposta ancor più avanzata. Si tratta di arrivare, a mio giudizio, alla discussione del bilancio in seduta comune da parte dei due rami del Parlamento. Com'è noto, la Costituzione, nel suo articolo 55, stabilisce che i due rami del Parlamento possono riunirisi in seduta comune solo nei casi previsti dalla Costituzione. Per arrivare ad una seduta comune che discuta e approvi il bilancio dello Stato è quindi necessaria una modifica costituzionale che introduca, ad esempio, all'articolo 81 un emendamento che autorizzi la seduta e il dibattito comune. Un provvedimento di legge in questo senso, che prevedeva sedute comuni anche per il dibattito e il voto sulla fiducia al Governo, fu presentato nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati da un ristretto gruppo di parlamentari. È in corso la sua ripresentazione al Senato e forse varrebbe la pena che i Gruppi più numerosi dell'Assemblea riflettessero sulla questione perchè è chiaro che solo con il loro concorso una questione di rilievo come questa può essere affrontata e risolta. Non si tratta di intaccare le attuali prerogative di ciascuna delle due Camere; si tratta solamente di evitare la ripetizione di discussioni che finiscono con l'avere scarso peso e col procurare al Parlamento nel suo insieme uno spazio maggiore per la sua attività legislativa, di indirizzo e di controllo.

1 - 4. — È ricorrente e vecchia di molti anni la polemica sulla scarsa leggibilità del bilancio dello Stato. A voler essere espliciti, si potrebbe affermare che probabilmente solo poche decine di persone sono in grado di leggere seriamente e di intendere nel loro vero significato il valore del documento che è sottoposto al nostro esame e delle singole sue poste.

Com'è noto il nostro è un bilancio di competenza che si è venuto costruendo per stra-

tificazioni successive nel corso dei decenni, subendo talune modificazioni, senza però che mai venisse intaccato il principio della competenza. In realtà tra il documento, quale ci viene presentato, e i movimenti di cassa che si verificano nel corso dell'anno esistono differenze sostanziali. Si potrebbe dire che il bilancio dello Stato è costituito da una serie di scatole cinesi collocate una dentro l'altra e in maniera tale da rendere larghissima la discrezionalità dell'Esecutivo nell'applicare la legge di bilancio. Questa discrezionalità dell'Esecutivo, che pure entro certi margini appare un fatto fisiologico, è talmente ampia nella realtà della nostra vita politico-amministrativa da permettere che molti atti rilevanti della pubblica amministrazione sfuggano al controllo del Parlamento.

Per tornare alle scatole cinesi — mi sia permesso ricorrere ad un'immagine colorita anche se non del tutto precisa — diremo che dentro il bilancio di competenza presentato nel luglio sta il bilancio, quale risulta dalle note di variazione applicate in corso d'anno, e dentro questo si trova il bilancio di variazione quale risulta dalle note di variazione talvolta approvate dopo la scadenza dell'anno finanziario ed ancora, dentro questo, sta il bilancio « rendicontato » dalla Corte dei conti ed ancora dentro di esso sta il bilancio dei flussi di cassa quale realmente si sono verificati nel corso dell'anno finanziario.

Com'è noto una recente legge ha fatto obbligo al Ministero del tesoro di approntare previsioni trimestrali sui flussi di cassa, il che è certamente un fatto significativo ma non può essere considerato il punto di approdo di un processo di revisione che, se vuole essere serio, deve portare ad una modifica sostanziale della struttura del nostro bilancio per trasformarlo da bilancio di competenza in bilancio di cassa.

So che l'operazione non è facile, che esistono vari modi di compilare un bilancio di competenza e un bilancio di cassa, che esistono anche soluzioni intermedie che varrebbe la pena di prendere in esame. Di una cosa il relatore è tuttavia convinto: se vogliamo che il principale documento contabile dello Stato non sia un atto di pura *routine* ma uno strumento adeguato per permettere al Parlamento di rendersi conto con precisione su quali cifre decide e quali spese autorizza o magari impone, bisogna accelerare i tempi per una generale revisione dell'attuale impostazione, tale da portarci l'anno prossimo ad una discussione ben diversa da quella che siamo oggi costretti a fare.

Ma c'è di più. Pur essendo tutti — il Governo non meno del Parlamento — da tempo consapevoli di come il bilancio costituisca in sè uno strumento, direi lo strumento fondamentale, per la gestione della politica economica, i contenuti informativi in tale direzione della legge di bilancio continuano a mancare; anzi, il congelamento formale di tale documento, a fronte della crescita di complessità del sistema economico che occorre guidare e i cui problemi vanno fronteggiati, costituisce un regresso nel contenuto di conoscenze espresso dalla legge di bilancio. Questa carenza nella capacità di fornire conoscenze mette in crisi la capacità del Parlamento di esercitare un effettivo controllo sulla linea di politica economica, e ciò non sarà mai sottolineato a sufficienza.

Correzioni in questa direzione sono possibili al di fuori di modifiche legislative alla forma del documento di bilancio; sono sufficienti dei buoni documenti integrativi, ma che possiedano una nuova e diversa volontà e capacità di convogliare al Parlamento e al Paese le informazioni necessarie per l'esercizio di un controllo effettivo.

Non dico questo a caso. La relazione previsionale e programmatica, non risponde se non in minima parte a questa esigenza. Il Governo, per prassi consolidata, tende a fornire parvenza di informazioni, prigioniero di uno stile di falsa sicurezza che obbliga a dare per certo ciò che certo non può essere e ad eludere le domande che meriterebbero ben altra risposta. Non ho bisogno di documentare nuovamente questa asserzione; è sufficiente scorrere gli atti parlamentari della Camera dei deputati del 13 e del 14 ottobre scorso, e in particolare gli interventi degli onorevoli Barca, Giorgio La Malfa, Spaventa, Napoleoni e la stessa relazione dell'onorevole Bassi.

Sui temi della politica economica tornerò più oltre; per il momento mi sia consentito

di soffermarmi ancora un attimo sui contenuti informativi dei documenti, a prescindere dal merito. Il documento di bilancio non incorpora — e si dice, credibilmente, che non può essere diversamente — da un lato un insieme di oneri latenti (cioè spese rispetto al cui insorgere nel 1977 esista un'aspettativa ma per le quali non è possibile nè una inclusione in bilancio, nè una quantificazione di altro tipo — si pensi agli oneri per il rinnovo del contratto del pubblico impiego), dall'altro un insieme di nuove entrate. D'altra parte anche nella relazione previsionale e programmatica si rinuncia, « programmaticamente », non dico a pronunciarsi ma nemeno a fornire quadri alternativi di riferimento che tengano conto di questi elementi: « ... non si forniranno — si afferma nella relazione — ..previsioni o obiettivi quantitativi di sviluppo, di cui il Governo non può garantire il perseguimento indipendentemente dalle scelte che il paese esprimerà attraverso il Parlamento e le organizzazioni sociali e produttive, ma — si aggiunge, non esito a dire, contraddittoriamente — si analizzeranno i problemi che la economia italiana deve risolvere per consentire una vigorosa e stabile ripresa dello sviluppo ed i modi attraverso i quali la politica economica intende affrontarli » (p. 21).

Ma non sarebbe forse atto più utile e doveroso, fornire, con cifre e ragionamenti compiutamente formulati, un insieme di quadri alternativi rispetto ai quali « il Parlamento e le organizzazioni sociali e produttive » avrebbero potuto esprimersi ed assumere le rispettive responsabilità? L'unica cosa che a tutt'oggi sappiamo, sulla base dei documenti ufficiali, è che l'ammontare di prelievo aggiuntivo « dovrà ragguagliarsi intorno al 2,5 per cento del prodotto interno lordo ». Ma di quale prodotto, con quale ripartizione di impieghi? E il 2,5 per cento è immutabile o, come non è fuori luogo pensare, potrà essere minore se il costo del lavoro fletterà la sua dinamica? Oppure, in quest'ultimo caso, il 2,5 per cento resterà fermo ma potrà aumentare il livello di spesa e quello del prodotto?

Ma anche prescindendo da queste considerazioni resta il fatto che, per ben fondata tradizione, il senso dell'esame della legge di bilancio non sta tanto nella considerazione del valore assoluto delle singole poste contabili, bensì nella valutazione delle variazioni nel livello delle poste stesse. Ciò tanto più vero dovrebbe essere nelle presenti condizioni in cui, per la prima volta dal dopoguerra, ci troviamo nella prospettiva di mutamenti rilevanti nel modo di ripartire le risorse e le quote di sacrificio. Ma purtroppo — come ho già detto — la posta principale di questi mutamenti resta fuori dal quadro che oggi siamo chiamati a vagliare.

1.5. — Tra gli altri inconvenienti che il bilancio di previsione comporta c'è l'accumulo dei cosiddetti residui passivi. In molti casi si tratta di somme stanziate dal Parlamento, finanziate con il ricorso al mercato dei capitali e che non hanno potuto essere effettuate perchè il mercato finanziario, a giudizio dei responsabili del settore, non mostrava disponibilità a fornire i mezzi necessari. In altri casi si tratta di impegni di spesa assunti da taluni Dicasteri e che non hanno trovato il loro esito positivo, sia per la lungaggine delle procedure, sia per una serie di intralci burocratici, sia per altre ragioni. C'è chi ha fatto osservare che non sarà evidentemente sufficiente la trasformazione del bilancio di competenza in bilancio di cassa per eliminare il fenomeno dei residui passivi; secondo alcuni essi finirebbero solo con il cambiare nome e chiamarsi riporti invece di residui. Tuttavia io mi permetto di osservare che ben altro stimolo potrebbe venire all'Amministrazione dello Stato da un bilancio la cui trasparenza permetta un preciso controllo del Parlamento e della pubblica opinione su tutto l'insieme degli atti della pubblica amministrazione che non da quella serie di scatole cinesi che mi sono permesso di descrivere precedentemente. Tanto perchè i colleghi abbiano un'idea del fenomeno dei residui, basterà osservare che nello stato di previsione per il 1977, di fronte ad un disavanzo previsto di lire 13.000 miliardi circa, il totale dei residui passivi ammonta a lire 17.000 miliardi, di cui oltre 8.000 relativi a spese di parte corrente ed oltre 9.000 relativi alle spese in conto capitale.

Concludendo su questo punto, il relatore non può non fare sua la proposta, contenuta nella relazione dell'onorevole Bassi, perchè si addivenga il più rapidamente possibile ad un

bilancio previsionale e pluriennale di competenza, collegato con la programmazione economica, dal quale ogni anno il Governo estragga il bilancio di cassa con il quale si presenta al Parlamento per la realizzazione degli obiettivi generali. Il che però non può significare che in attesa della programmazione e del relativo bilancio pluriennale di competenza non si debba passare subito ad un bilancio di cassa.

1 - 6. — Non finiscono qui i rilievi da fare a proposito della stesura del bilancio. Esso è scarsamente comprensibile non solo per le ragioni finora addotte, ma anche perchè, soprattutto per taluni Ministeri, i modi di redazione delle singole poste di spesa sono quanto mai approssimativi e tali da non consentire un effettivo controllo. Più volte la Corte dei conti ha richiamato l'attenzione del Parlamento sulla necessità di più puntuali specificazioni della spesa tali da permettere un effettivo controllo; i colleghi conoscono bene questo argomento. Vale tuttavia la pena di citare almeno un esempio. Ecco il testo del capitolo 1081 del Ministero della difesa che comporta una spesa di circa 100 milioni: « acquisto, allestimento e trasformazione di: armi, munizioni, materiale d'armamento terrestre; materiale per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; bardature, sellerie, buffetterie, dotazioni individuali e di reparti per cani; elmetti; materiale mobile per le installazioni fisse delle trasmissioni formanti parte integrante ed inscindibile del complesso di arma terrestre; macchinari ed attrezzature tecnico-scientifiche; materiale per servizi fotografici, cinematografici e cinefotografici; parti di ricambio ed accessori — acquisto di pubblicazioni tecnico-scientifiche — spese per la codificazione dei materiali ».

Come sarà possibile alla Corte dei conti andare a controllare una spesa classificata a questo modo? Come potrà districare un ginepraio di questo genere che pare redatto con l'unico proposito di allargare oltre ogni misura la discrezionalità dell'esecutivo?

Si è detto, talvolta, che questo servirebbe nascondere ad occhi indiscreti taluni segreti militari. Ma quali segreti militari possono essere nascosti dietro la cifra esigua di 99 milioni di lire. È, piuttosto, un ulteriore sintomo di quanto poco ci si ponga l'esigenza di finalizzare le informazioni fornite al controllo che siamo chiamati ad esercitare.

1.7. — Ancora una serie di osservazioni si impongono per completare il quadro che siamo venuti delineando delle analisi relative al documento di bilancio. Si tratta della questione del *deficit* del bilancio, della serie di valutazioni che si possono fare attorno a questo problema e dell'aggancio che esso ci offrirà, nella seconda parte di questa relazione, con i problemi più generali della situazione economico-finanziaria del Paese.

Fin dal bilancio del 1972 il totale delle entrate tributarie ed extra tributarie, oltre a coprire la spesa corrente, presentava un saldo attivo destinato a spese di investimento. Cosicchè l'entità del disavanzo era strettamente collegata ma sempre inferiore al volume degli investimenti che si intendevano realizzare. Questo sul piano del bilancio di previsione; che se poi si potesse condurre l'analisi a livello di effettivo bilancio di cassa si troverebbe probabilmente che quella situazione è ancora perdurata per uno o due anni dopo il 1972. Nel bilancio di previsione del 1976 il saldo passivo tra entrate e spesa corrente era salito alla cifra assai rilevante di 3.200 miliardi circa, per cui il 30 per cento circa del disavanzo era destinato a spese correnti in una situazione patologica non oltre sostenibile.

Uno dei pochi dati positivi che si possono sottolineare nel bilancio di previsione 1977 è una notevole inversione di tendenza in questo campo: permane il saldo negativo tra spese correnti ed entrate tributarie ed extra tributarie ma esso si riduce a circa 700 miliardi, talchè la percentuale del disavanzo destinata alla copertura di spese correnti scende dal 30 al 6 per cento.

Appare evidente che è assolutamente indispensabile perseverare in questa tendenza in maniera che il prelievo dello Stato sul mercato dei capitali possa essere destinato a quegli investimenti produttivi necessari allo sviluppo dell'occupazione e del reddito.

Deve essere anche chiaro che l'insieme di questi fenomeni non è casuale: esso riflette una situazione patologica generale dell'Am-

ministrazione dello Stato nel suo insieme. Entro questo quadro si collocano le degenerazioni di ogni tipo alle quali abbiamo assistito in questi anni, da quelle burocratico-clientelari a quelle relative ad una concezione populistico-assistenziale dello Stato stesso. Ne è un indice il fatto che la riduzione del saldo passivo di cui abbiamo parlato per il bilancio del 1977 deriva più che da un contenimento della spesa (+25 per cento spesa corrente, +32 per cento spesa conto capitale), da un sensibile incremento delle entrate (+ 37 per cento rispetto alle previsioni per il 1976, + 20 per cento rispetto a quelle rettificate nel corso dell'esercizio).

Ma il problema delle entrate e del funzionamento del nostro apparato fiscale rientra solo in parte fra i nostri compiti e ne riprenderemo, sia pure di sfuggita, i temi fondamentali quando — nella seconda parte di questa relazione — discuteremo della situazione economica generale.

1.8. — Questa prima parte invece vorrei concluderla con un'altra serie di osservazioni e con una proposta operativa.

È noto che il problema dei residui passivi, cui abbiamo fatto cenno al punto 1.5, non riguarda solo il bilancio dello Stato ma anche il bilancio delle Regioni e di altri enti erogatori. Non è facile fornire un quadro del totale di questi residui. Per le Regioni a statuto ordinario per le quali si sono potuti avere dati abbastanza significativi, anche se non completi e relativi al 1974 il totale dei residui e dell'ordine del 60 per cento delle spese preventivate, ma i residui in senso proprio (differenza fra pagamenti e impegni) sono dell'ordine del 10 per cento.

Tuttavia per alcune Regioni di più antica costituzione i residui passivi raggiungono l'ordine delle centinaia di miliardi. Tali residui non sono solamente un segno della disfunzione dei nostri apparati amministrativi, essi sono anche talvolta veicoli di possibile corruzione e comunque introducono elementi di malessere nello stesso sistema bancario. Si potrebbe ovviare a tutto ciò, rendendo tra l'altro un servizio all'erario il quale verrebbe in questo modo a risparmiare per lo meno una parte degli interessi passivi che paga sui prelievi fatti nel mercato dei capitali, mantenendo presso conti correnti infruttiferi, depositati presso il Ministero del tesoro, le cifre che agli enti erogatori debbono essere assegnate. È chiaro che c'è da salvaguardare in pieno l'autonomia di taluni di questi enti ed in particolare delle Regioni, ma ciò potrebbe essere fatto consentendo il diretto prelievo delle somme da pagare o per spese correnti o per investimenti o per acquisti di servizi da parte dei responsabili delle predette Amministrazioni.

ALCUNE OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

2.1. — Il lavoro che le Commissioni di merito hanno svolto in preparazione del dibattito generale va valutato senz'altro in maniera positiva anche se i risultati ottenuti appaiono piuttosto diseguali.

Così si è dato il caso di rapporti molto articolati e penetranti, come quello che il collega Carboni ha presentato a nome della 10ª Commissione per il Ministero dell'industria, e di rapporti piuttosto stringati (ma non per questo meno significativi) presentati da altri colleghi. Quello che credo il relatore possa e debba augurarsi è che ci si avvicini sempre più a proposte operative e concrete per modifiche da apportare all'interno dei singoli bilanci o nel loro rapporto col bilancio generale. Ciò anche se le proposte non possono (come è nel nostro caso quest'anno) tradursi in decisioni operative. Servirebbero però a gettare le basi per quel che si dovrà fare nel futuro e darebbero maggiore concretezza e forse anche vivacità al dibattito conclusivo.

Mi sarà permesso pertanto rilevare, sia pure in maniera episodica e saltuaria e chiedendo scusa ai colleghi relatori delle molte omissioni che sono costretto a fare, alcune osservazioni che mi sono sembrate particolarmente vive o che vengono a confermare quanto ho avuto occasione di dire nella prima parte di questa relazione o che magari

potrebbero essere considerate premessa per quanto poi dirò in seguito.

2.2. — Così dalla 1ª Commissione tramite il collega Murmura ci viene il suggerimento — che a me appare assai assennato — di unificare i fondi per il culto che oggi sono conteggiati separatamente negli impegni della direzione generale per il culto e in quelli del fondo per il culto. Il prevedere — come i colleghi della 1ª Commissione propongono — « aiuti anche per le regioni non cattoliche » mi sembra un modo interessante per porre il problema generale del rapporto fra lo Stato e le diverse confessioni religiose su questo specifico terreno.

Dalla 2ª Commissione viene la richiesta di un aumento degli stanziamenti per la Giustizia. I colleghi De Carolis e Lugnano segnalano a nome della Commissione l'urgenza di fare in modo che al riconoscimento della produttività sociale dell'azione dell'amministrazione della giustizia, corrisponda una più ampia disponibilità di fondi, considerato che oggi stanziamo per questo che ogni giorno si appalesa settore decisivo nella vita della nostra comunità nazionale, meno dell'1 per cento della spesa globale del bilancio dello Stato.

Anche i colleghi della 3ª Commissione (Esteri), attraverso la senatrice Carettoni, ci pongono il problema di un aumento degli stanziamenti per un ministero che, insieme a quello del commercio estero, ha visto direttamente falcidiati i suoi stanziamenti della svalutazione della lira. Le richieste generali sono nell'ordine di una decina di miliardi.

Il collega Giust, a nome della 4ª Commissione, auspica anche lui una stesura più leggibile di molte poste del bilancio della Difesa e il senatore Mazzoli fa tre brevi ma precise proposte operative per ciò che riguarda il Ministero dell'agricoltura e per i suoi bilanci a venire:

a) quadro riassuntivo dell'attività delle Regioni in agricoltura;

b) stato di attuazione delle leggi in vigore;

c) relazione sul conto di cassa.

Si tratta di proposte che bene si inseriscono nel discorso che siamo finora venuti facendo.

Per il Ministero del tesoro il rilievo del collega Longo al quale sembrano eccessivi i 900 milioni stanziati, oltre le spese correnti di stipendio per l'Avvocatura dello Stato, meriterebbe una risposta da parte del governo.

La difficile ma importante fase attraversata dai Ministeri delle finanze (6ª Commissione) e della pubblica istruzione (7ª Commissione) mi pare trovi nelle relazioni dei colleghi Assirelli e Borghi stimoli sufficienti per adeguati approfondimenti. Mentre, dalla relazione del senatore Spadolini sul Ministero dei beni culturali, rileverò soprattutto la problematica che egli solleva a proposito della opportunità di trasferire alle Regioni una parte delle competenze delle attuali sovrintendenze.

Il collega Faedo, a nome della 7ª Commissione, ci ripropone il tema della ricerca scientifica con molta lucidità. La sua amara constatazione relativa alla mancata applicazione della legge 2 marzo 1963, n. 283, e la necessità, che egli sottolinea, di andare oltre la lettera e lo spirito di quella legge per dare maggiore respiro e più ampio coordinamento alla ricerca scientifica, sono motivi da meditare assai seriamente.

Il collega Santonastaso ci fornisce, a nome della 8ª Commissione, i dati relativi all'ampio sforzo di telefonizzazione in atto nel paese. Sul complesso di questa politica e sulla congruità di una scelta di questo genere il relatore farà qualche considerazione generale più oltre.

Richieste di maggiore chiarezza nella stesura del bilancio ci vengono ancora, per i capitoli di spesa dal 1651 al 1654, dal collega Fossa per il Ministero dei trasporti (8ª Commissione), mentre per il bilancio dei Lavori pubblici le osservazioni del relatore senatore Bausi hanno particolare rilievo sia per ciò che si riferisce all'accumulo dei residui passivi, sia sui ritardi relativi al piano generale per il territorio, sia per talune inadempienze CEE (che datano dal 1971), sia ancora per la presenza nel bilancio di

relitti come i capitoli relativi alla liquidazione dei danni del terremoto di Messina.

La complessa tematica propostaci, dal senatore Carboni (10ª Commissione) per l'intero arco dei problemi riguardanti il Ministero dell'industria (energia, artigianato, CIP, eccetera) troverà certamente spazio nel dibattito generale, trattandosi di argomenti direttamente collegati con la crisi economica nel suo complesso. Io mi limiterò a segnalare l'insieme delle osservazioni sul livello dei premi della RCA e delle questioni aperte in questo settore, aggravate dal mancato funzionamento di quel conto consortile presso l'INA che, secondo la legge, avrebbe potuto e dovuto fornire un termometro abbastanza sensibile del mercato forzoso che si è creato con la legge sull'obbligo della assicurazione per autoveicoli.

Così mi sembrano degne di segnalazione le osservazioni del collega Barbi (10ª Commissione, bilancio del Ministero del commercio con l'estero) relative alle difficoltà di istituire un giusto sistema per le importazioni contingentate con l'esempio, davvero illuminante, dell'« ombrello cinese » che costa all'origine 500 lire e viene rivenduto in Italia a 5.000 lire.

Segnalerò infine la proposta di una conferenza nazionale per il turismo riproposta dal collega Fracassi per la 10ª Commissione (Turismo e spettacolo) e fra le altre (numerose e calzanti) le osservazioni sulla disoccupazione femminile contenute nella relazione del senatore Deriu (11ª Commissione) sul bilancio del Ministero del lavoro.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE

3.1. — Una stima probabilmente cauta del totale dell'indebitamento dello Stato e degli enti pubblici in generale (compresi gli enti locali) fa ammontare a circa 100 mila miliardi l'indebitamento pubblico complessivo. Si tratta di una massa enorme che con gli attuali tassi praticati dal sistema bancario tende a crescere rapidamente. Per i soli enti locali si può sottolineare che mentre la nota preliminare al bilancio (luglio 1976) valutava il solo indebitamento attorno ai 20 mila miliardi, già la relazione previsionale (settembre 1976) li valutava attorno ai 26 mila miliardi, mentre attendibilmente oggi si stima che tale cifra si aggirerà alla fine dell'anno attorno ai 30 mila miliardi. Accanto ai 100 mila miliardi dei debiti del settore pubblico nel suo insieme, vanno considerati i 16 miliardi di dollari relativi alla nostra esposizione sui mercati stranieri, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di crescente rigidità, sia sul piano economico sia su quello politico-generale, che ha dirette connessioni con lo stesso pieno mantenimento della nostra sovranità nazionale.

Questi possono essere solo due dei punti di riferimento da assumere per tener conto dei vincoli entro i quali si muove la nostra politica economica gravata dall'elevata consistenza degli interessi, da un tasso di inflazione che si muove nell'ordine del 20 per cento in ragione d'anno, e da una bilancia dei pagamenti che, non solo per l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, continua a toccare limiti non ulteriormente sostenibili. Gli elementi perversi di questa situazione sono come è evidente concatenati tra di loro, per cui, mentre l'elevato livello dei tassi di interesse grava sulle imprese e rischia di schiacciare la stessa spinta alla ripresa, dall'altra quel tasso è la condizione per impedire ulteriori deflussi di capitale italiano all'estero e nel migliore dei casi per tentare di recuperare una parte dei capitali che negli anni passati hanno valicato le nostre frontiere. La stretta creditizia che in taluni casi produce effetti drammatici (penso soprattutto a taluni comuni ed alle piccole e medie imprese), dall'altro è la condizione per mantenere entro i limiti di tollerabilità il ritmo dell'inflazione.

Questo grosso modo il quadro sul quale studiosi ed uomini di governo vengono riflettendo ormai da tempo alla ricerca di terapie adeguate. Lungi da me la tentazione di voler inserire un mio particolare punto di vista o magari una mia personale ricetta capace di risolvere d'un colpo l'aggrovigliata matassa dei problemi che abbiamo di fronte. Sarà consentito tuttavia ad uno obiettare che era fatale che questo accadesse. In un Paese che solo recentemente ha

dei due relatori del bilancio dello Stato di svolgere una qualche considerazione da sottoporre all'attenzione dei colleghi.

3.2. — È chiaro che la prima necessità che si presenta a chi esamini spassionatamente il quadro che abbiamo dianzi descritto è quella di un forte prelievo fiscale cui si può accompagnare una serie di prelievi tariffari, tenuto conto che talune tariffe erano effettivamente da troppo lungo tempo rimaste ferme a livelli troppo bassi. L'opportunità di un significativo prelievo fiscale per raffreddare la spinta inflazionistica deriva anche da una serie di considerazioni relative alla pressione fiscale che viene esercitata nei Paesi dell'area comunitaria. Non è facile disporre in questo campo di dati molto aggiornati. Sta di fatto comunque che nel 1974 il prelievo totale assommava al 46,2 per cento in Olanda, 36,7 per cento in Inghilterra, 36,4 per cento in Francia: all'ultimo posto si collocava l'Italia con il 31,6 per cento. È presumibile che dal 1974 in poi l'Italia abbia fatto qualche passo in avanti e che si sia probabilmente allineata ai livelli comunitari più bassi. Accettata comunque l'ipotesi di un rilevante prelievo fiscale come uno dei due bracci della manovra da compiere, restano aperti però — anche a voler restare solo su questo terreno — tutta una serie di problemi. C'è da valutare anzitutto l'ampiezza del prelievo; c'è da tener conto dell'incidenza sociale del prelievo stesso; e c'è da decidere sulla destinazione del prelievo.

Per ciò che riguarda la portata del prelievo aggiuntivo per il 1977 essa è stata fissata dal Governo — per quanto a tutt'oggi ne sappiamo — grosso modo nell'ordine dei 5 mila miliardi. Quando si sono chieste spiegazioni sul perchè si sia stabilito questo livello ci si è sentiti rispondere che esso equivale a circa il 2,5 per cento del reddito nazionale e che andare più in là poteva significare mettere in moto una spirale regressiva dell'intero sistema economico e mantenersi al di qua appariva non sufficiente a raffreddare la spinta inflazionistica. Tutto questo in realtà non dà una spiegazione esauriente delle ragioni per cui il livello del prelievo è stato fissato a quota 5 mila miliardi e non è chiaro se, ai 5 mila miliardi, debbano, e in che misura, essere aggiunti altri prelievi per far fronte all'aumento delle spese correnti (vedi vertenza degli statali) o di altre spese di investimenti (vedi per esempio piani agricolo-alimentare ed edilizia popolare). In realtà bisognerebbe, per valutare la portata delle decisioni del Governo, disporre di dati più significativi e avere davanti un quadro reale dei flussi finanziari, delle disponibilità reali del sistema bancario e degli investimenti reali che, fuori o dentro il bilancio dello Stato, è possibile ipotizzare per il 1977. In attesa di questi dati e delle decisioni governative in merito ai problemi cui abbiamo fatto riferimento, resta questa cifra dei 5 mila miliardi come punto aleatorio, per non dire arbitrario, di riferimento.

Ma accettiamo pure per buono — provvisoriamente — tale dato. Resta pur vero che strettamente collegata alla questione dell'entità del prelievo si pone, come abbiamo detto, quella dell'incidenza sociale del prelievo stesso. Il relatore si è domandato, ed ha anche chiesto a personalità che sperava fossero nella condizione di dare una risposta, in che misura i 5 mila miliardi di prelievo venivano distribuiti tra le varie fasce della popolazione. Tanto per essere espliciti e magari banali, supposto che la popolazione italiana possa essere divisa in 5 fasce rappresentanti ciascuna il 20 per cento della popolazione, recenti studi convalidati anche dall'OCSE dicono che la fascia superiore percepisce circa il 44 per cento del reddito nazionale, quella inferiore circa il 7 per cento e che il rimanente 50 per cento viene suddiviso tra le 3 fasce intermedie, con una netta accentuazione in positivo per la fascia medio alta. La domanda che ci siamo posti è come venga distribuito il carico dei 5 mila miliardi tra queste 5 fasce e (tenuto conto che si tratta anche di prelievi tariffari) l'unica risposta approssimativa, e circondata da mille cautele che ci siamo sentiti dare per vie non ufficiali, è che il prelievo è da considerarsi leggermente regressivo. Esso cioè non solo non corrisponderebbe al principio costituzionale della progressività delle imposte ma non rispetterebbe nemmeno il principio della proporzionalità. Si potrebbe

cominciato ad adoperare strumenti fiscali di tipo moderno e che resta ancora una sorte di paradiso fiscale per un gran numero di evasori, qualunque tipo di ingegneria del prelievo si voglia immaginare, difficilmente può produrre effetti meno perversi di quelli cui abbiamo fatto cenno.

Ma appunto questa constatazione rende difficile dal punto di vista politico un ulteriore e severo prelievo fiscale se non cambiano le condizioni generali del quadro politico. In altre parole — ed è questo solo un sommesso avviso personale del relatore — se si vogliono ulteriormente comprimere i redditi delle fasce medio basse del Paese perchè « purtroppo » esse sono le uniche comprimibili, non se ne può non trarre la conseguenza che coloro che rappresentano quegli strati sociali debbano essere chiamati essi in prima persona a gestire il prelievo fiscale e le sue destinazioni.

Queste brevi considerazioni sono lontane dall'esaurire le implicazioni equitative e, di conseguenza, politiche delle profonde trasformazioni in atto sul piano della distribuzione delle risorse. È doveroso non passare sotto silenzio il fatto che alle sperequazioni appena considerate, che in qualche modo si possono considerare il frutto di consapevoli decisioni, si sommano le distorsioni distributive generate dal processo inflazionistico, distorsioni che agiscono per lo più a danno degli strati più deboli della popolazione e, all'interno stesso di questa fascia, in modo spesso casuale ma consistentemente differenziato. Basti pensare, nell'ambito della vasta fascia dei percettori di pensioni minime, alla diversa situazione di chi vive in città e di chi vive in campagna, di chi vive in casa di affitto e di chi possiede la casa nella quale abita, di chi vive solo e di chi vive con i figli o può contare sul loro aiuto.

È troppo facile contentarsi della vaga deplorazione o del constatare che scontiamo le conseguenze delle carenze accumulate sul piano dell'assistenza. L'inflazione e, oggi, le sue terapie sul piano degli interventi fiscali e tariffari, portano a punti di rottura equilibri già precari in tempi normali e pongono in termini nuovi e più pressanti l'esigenza di creare, con spirito diverso, nuovi margini di salvaguardia capaci di tutelare in modo dignitoso le condizioni più miserabili. Occorre, a questo proposito, esplorare con urgenza nuove e più articolate forme di assistenza, capaci di spezzare quei meccanismi ben noti che hanno tradizionalmente associato l'assistenza all'emarginazione; occorre, in altri termini, abbandonare la consueta prassi delle provvidenze generalizzate e, al contempo, quella della elemosina graziosamente concessa, per riconoscere una gamma di servizi sociali (ma non necessariamente collettivi, bensì anche personali) come una sfera di diritti connessi all'esigenza di garantire una dignitosa sussistenza a tutti i cittadini.

A ciò occorre aggiungere il trasferimento di potere di acquisto reale che depaupera il risparmio accumulato dalle famiglie. Si può stimare — e si tratta di stime della Banca d'Italia — che tale trasferimento, che colpisce le famiglie e quindi, in massima parte, i singoli lavoratori-risparmiatori e va a vantaggio delle imprese e del settore pubblico, che sono i principali debitori, sia stato negli ultimi anni dell'ordine delle decine di migliaia di miliardi, come mostra la tabella annessa.

ATTIVITA' FINANZIARIE DELLE FAMIGLIE

(miliardi di lire)

Anni	Consistenza a potere d'acquisto corrente	Indice del costo della vita	Consistenza a potere d'acquisto costante
1963	29.612	100	29.612
1964	30.400	105,9	28.706
1965	33.749	110,5	30.542
1966	38.961	112,8	34.540
1967	43.274	115	37.630
1968	48.768	116,4	41.897
1969	56.316	119,7	47.048
1970	62.848	125,8	49.959
1971	70.778	132,1	53.579
1972	81.820	139,5	58.652
1973	97.595	156,6	62.321
1974	107.273	186,5	57.519
1975	128.276	215,3	59.580
1976 (1)	153.000	253,2	60.600

(1) Dati stimati.

A queste considerazioni vanno aggiunte quelle relative al peso che il prelievo fiscale ha direttamente o indirettamente sulla bilancia dei pagamenti perchè è chiaro che il prelievo andrebbe commisurato anche alla diversa incidenza che determinati beni hanno sui nostri conti con l'estero. Anche qui il quadro è piuttosto annebbiato perchè, se si esclude il prelievo massiccio sulla benzina, il resto (carne, generi di lusso) è rimasto quanto mai nel vago.

3. 3. — Per ciò che riguarda la destinazione del prelievo, come è noto, il Governo avrebbe deciso di destinarne tutta la parte possibile ad una riduzione del *deficit* di bilancio che dai 13 mila miliardi circa si porterebbe sotto i 10 mila miliardi. Il resto del prelievo di carattere tariffario è in parte (lo si spera) destinato ad investimenti nel settore elettrico e delle telecomunicazioni. E anche qui non si può non fare l'osservazione che se siamo nel giusto per ciò che riguarda il settore elettrico ed energetico (tenuto appunto conto dell'incidenza di questo settore sulla nostra bilancia dei pagamenti), meno corretta appare una spinta ad ulteriormente accelerare lo sviluppo delle telecomunicazioni.

E mi sia qui concessa una breve ma, ritengo, importante digressione. Esiste una area, ignoro quanto consistente, di decisioni inerenti l'uso delle risorse, sia a fini di consumo che di accumulazione, che gode — sia pure in forma limitata e indiretta — del doppio privilegio di sfuggire sia al pieno controllo del mercato (degli utenti o dei finanziatori privati) che al pieno controllo del Parlamento. La telefonia e il suo sviluppo costituisce un esempio pertinente. Non ho elementi per dire se l'attuale livello degli investimenti nella telefonia e gli attuali tassi di crescita del servizio debbano essere considerati eccessivi ovvero scarsi; il punto è un altro, ed è che la valutazione se questo non irrilevante volume di investimento e se la strategia del suo finanziamento (siano corretti o meno) finiscono per sfuggire al sindacato parlamentare: questi investimenti si prefinanziano in misura ingente con le tariffe; queste tariffe, per il loro livello e per i modi di ripartizione, hanno implicazioni distributive degne di rilievo; allo stesso tempo la SIP continua a versare dividendi ai suoi azionisti nella misura del 7 per cento del valore nominale delle quote azionarie. Esistono indubbiamente gli estremi perchè sia opportuno, per il Parlamento, conoscere di più ed esercitare più capillarmente il suo diritto a valutare questa ed altre simili sfere che attengono all'uso delle risorse e che contemporaneamente implicano, come nel caso delle tariffe, l'impiego di un potere discrezionale nei confronti degli utenti.

3. 4. — Per ciò che riguarda il secondo braccio della manovra economica esso non può evidentemente essere costituito che da una cospicua iniezione di investimenti nei punti più significativi del sistema. Gli studiosi di economia sono pressocchè unanimi nel rilevare che se queste iniezioni non avverranno in misura cospicua e nel corso dei prossimi mesi, è probabile che il 1977 segni uno sviluppo zero. Questa dello sviluppo zero è del resto una ipotesi che è stata fatta ufficialmente e che il relatore si permette di sottolineare criticamente, sia perchè gli ultimi dati disponibili sembrano indicare che le capacità di reazione del sistema sono ancora più consistenti di quanto non si pensasse, sia perchè uno sviluppo zero con il relativo avanzamento tecnologico e con l'aumento della produttività che si sta già verificando, significherebbe che il 1977, oltre ad una bilancia dei pagamenti in pericoloso squilibrio, tale da mettere in discussione lo stesso principio della pienezza della nostra sovranità nazionale, oltre ad una inflazione dell'ordine del 20 per cento, ci dovrebbe riservare anche l'ipotesi di alcune centinaia di migliaia di disoccupati. Il che, sempre a modesto avviso personale del relatore, non potrebbe non avere come conseguenza che un radicale cambiamento del quadro politico generale, non essendo ipotizzabile che gli attuali fragili rapporti tra le forze politiche decisive reggano all'impatto di una serie così rilevante e cospicua di elementi negativi.

3. 5. — Ma su questo punto mi sia consentito di soffermarmi, almeno per quel tanto che

basta per sottolineare il margine di ambiguità che le intenzioni e i documenti governativi lasciano purtroppo sussistere. Come è stato accennato in uno dei più significativi interventi nel dibattito che si è svolto alla Camera, non è chiaro se il Governo punti a limitare la sola domanda di consumi, lasciando libero il prodotto di aumentare in corrispondenza di una sperata espansione di esportazioni ed investimenti, ovvero intenda bloccare la dinamica di tutta la domanda interna (consumi e investimenti), lasciando in tal caso libero il prodotto di aumentare solo in virtù di un eventuale aumento delle esportazioni.

Concedendo, a me stesso come al Governo una certa « licenza di schematismo », la ventilata ipotesi di « sviluppo zero » fa pensare a quest'ultima alternativa. Ma allora è doveroso ribadire alcuni interrogativi e riflessioni. In primo luogo va detto chiaramente che ciò che si sta programmando, in nome del vincoli della bilancia dei pagamenti, è — come già anticipato — una riduzione dell'occupazione; riduzione che, tenuto conto del fisiologico aumento della produttività del lavoro (ma si ricordi che le corrette intenzioni sono quelle di incrementare la dinamica della produttività) e dell'ordine delle centinaia di migliaia di unità. Può veramente darsi che ciò sia necessario ma occorre che il Governo la riconosca a piene lettere. Il riconoscimento non è infatti privo di conseguenze sia sul piano direttamente politico che su quello del significato che assumono, da un lato, gli interventi volti a ristrutturare le attività produttive, dall'altro, quelli, come il piano per l'occupazione giovanile, volti a compensare lo stato di diffuso scontento sociale connesso alle crescenti difficoltà occupazionali.

In secondo luogo va detto — e riprendo qui un interrogativo che non può ulteriormente essere eluso — come il Governo pensa di sostituire, nella ripresa del processo di accumulazione, il meccanismo degli investimenti indotti dalla domanda; la riattivazione di schemi di incentivazione non appare certamente in grado, infatti, di compensare la carenza di prospettive di sbocco. Se, come la Relazione previsionale e programmatica riconosce, « le politiche di ristrutturazione producono i loro effetti in tempi più lunghi di quello compatibili con la gravità della situazione presente » (p. 26), ci si può attendere che l'ipotesi di sviluppo zero, o quasi, possa non valere per un solo anno; ciò rafforza la rilevanza dell'interrogativo appena posto.

Se quanto appena detto coglie la sostanza del quadro che abbiamo di fronte, ne discendono rilevanti conseguenze. I lavoratori non sono chiamati solo a fare sacrifici in termini di reddito disponibile ma anche in termini di occupazione; in più quelli che conserveranno il lavoro dovranno lavorare di più e guadagnare di meno, per consentire un duplice trasferimento, alle imprese e al settore pubblico.

Lasciamo da parte il pericolo, pur presente e denunciato come tale anche in ambienti industriali, che da parte imprenditoriale si speri « di utilizzare questo periodo nero per un'impossibile rivincita sul movimento sindacale » (per dirla con le parole, riportate dal « Corriere della Sera » dell'11 dicembre, di Giancarlo Lombardi, della Federtessile). Il punto è un altro, ed è che ai lavoratori è lecito chiedere questo duplice ordine di sacrifici solo a patto che vengono date, e non solo promesse, serie contropartite. La conservazione di un quadro democratico non è una contropartita; questa è comunque dovuta. Le contropartite sono diverse e devono essere contestuali ai sacrifici. Ma francamente non ci sembra che finora siano non dico accordate, ma neanche ipotizzate, delle incisive modificazioni rispetto alle linee che hanno caratterizzato il processo di sviluppo degli scorsi decenni.

Il disegno di legge sulla riconversione, l'unico strumento, cioè, di cui finora si sia discusso tra quelli che potrebbero agire nel senso di « consentire una vigorosa e stabile ripresa dello sviluppo » (per dirla con la Relazione previsionale, p. 21), pur risultando migliorato rispetto alla stesura ricevuta dal Governo, potrebbe costituire, se mal gestito, un elenco di buone intenzioni. Ma dovremmo forse cessare, in Italia, di diffonderci ad elencare ciò che sarà fatto per soffermarci invece ad elencare ciò che doveva essere fatto

— parlo di leggi e stanziamenti già decisi — e non si è voluto o potuto fare. I dati globali sulla formazione dei residui, si può dire, non fanno più scandalo. Ma si provino a considerare singolarmente gli stadi di attuazione delle decisioni più rilevanti, e allora si ritroverà, forse, una salutare e civile capacità di scandalizzarsi. Il Governo ci dica — ad esempio — che percentuale delle somme stanziate per l'edilizia universitaria sia stata finora spesa o — in tema di « sacrifici » — di quanti « enti inutili » si sia accertata l'esigenza di soppressione.

Ma, al di là di questo, va rilevato soprattuto come non sembra si sia ancora trovata la capacità di proporre qualcosa di realmente nuovo: il modello sottostante, dispiace dirlo, è ancora quello che fa leva sui trasferimenti finanziari alle aziende, sulla domanda di esportazioni, sul contenimento dei salari; tutto ciò, si noti, senza che sia mai stata esplicitata l'ipotesi sulla quale si fa affidamento per quanto concerne l'elasticità di prezzo delle esportazioni.

3 - 6. — Il pericolo più preoccupante resta, ad avviso di molti dei nostri studiosi, quello della bilancia dei pagamenti. Se alla scadenza del decreto che impone una tassa del 7 per cento sull'acquisto di valuta, si metterà in moto la doppia spirale che da una parte spinge i nostri importatori all'acquisto massiccio di materie prime o di beni di consumo sui mercati stranieri tenuto conto, sia dell'arretrato accumulato in questi mesi, sia della volontà di procurarsi scorte cospicue in vista di future svalutazioni della lira e, dall'altra, spinge i nostri esportatori a mantenere fuori d'Italia i risultati delle loro vendite all'estero, proprio nell'attesa di una svalutazione della lira, la credibilità della nostra moneta potrebbe uscirne fortemente compromessa. Alle pressioni svalutative in un certo senso legittime, potrebbero aggiungersi le pressioni puramente speculative di masse ingenti di capitali fluttuanti alla ricerca delle migliori occasioni che il mercato offra ed in questo caso la situazione potrebbe farsi veramente drammatica. A giudizio di ambienti responsabili in materia le capacità di resistenza del nostro istituto di emissione non superano le due settimane, qualora ci si dovesse schierare (e sarebbe difficile fare altrimenti) a difesa dell'attuale livello dei cambi.

Sicchè non si può escludere che la situazione possa marciare in una direzione che finirebbe per sommare due momenti negativi. Mi riferisco alla possibilità che, dopo aver impostato e gestito, in nome della lotta all'inflazione e quindi al fine di evitare ulteriori processi svalutativi, una politica recessiva, di contenimento della domanda e di riduzione dell'occupazione, ci si ritrovi a dover comunque accettare nuove ondate svalutative.

3. 7. — E tuttavia, per dirla con una delle personalità più rilevanti della storia contemporanea « non c'è situazione senza via d'uscita ». Se è vero che lo squilibrio della nostra bilancia dei pagamenti dice che, dopo l'aumento del prezzo delle materie prime, in particolare del petrolio, gli italiani vivono ad un livello superiore a quello che possono permettersi, che consumano cioè, in valore, più di quanto non producano, c'è anche da dire che per molti segni il nostro popolo appare tra i più governabili del mondo e se momenti o settori particolari hano accennato a battute di arresto, a momenti di rilassatezza, a fenomeni di disimpegno, sarà bene tener conto anche del fatto che sono bastati in alcune situazioni richiami precisi e qualche modesto tentativo di rimettere un po' di ordine al vertice delle strutture statali, è bastato in taluni casi anche dare la sola impressione che si è disposti ad arginare le infiltrazioni di corruzione esistenti nella nostra vita politica ed amministrativa, perchè taluni fenomeni di degenrazione, che avevano anche toccato strati popolari (certe forme di consumismo, certe forme di assenteismo), venissero immediatamente a cadere o riducessero sensibilmente la loro influenza sul quadro nazionale. Quello che ancora manca e che potrebbe essere elemento risolutivo della stessa crisi economica che stiamo vivendo, è un preciso quadro di valori cui fare riferimento, un progetto di società per cui valga la pena di impegnarsi e che sia capace di sollecitare le forze migliori del nostro popolo. Og-

gi troppi elementi sono invece ancora in discussione; mancano addirittura alcuni dati essenziali per l'analisi del presente, scarse ed in ogni caso del tutto insufficienti le linee del nostro futuro. C'è chi pensa ad una dequalificazione progressiva del nostro sistema economico e politico verso lidi sudamericani e c'è chi invece crede che l'Italia possa e debba mantenere un suo ruolo specifico e ben definito nell'occidente europeo dove si vanno configurando nuove forme di organizzazione statuale almeno nelle intenzioni di una parte rilevante delle forze politiche fondamentali.

3. 8. — Dall'aridità delle cifre del bilancio siamo arrivati a toccare problemi che attengono all'ordine politico filosofico. Il relatore avrebbe potuto fare anche a meno di affrontare questioni di questa natura e se lo ha fatto non è perchè egli abbia voluto infliggere una predica ai suoi colleghi e tanto meno perchè egli si senta autorizzato a proporre in questa sede un modello generale di sviluppo della nostra società. Ci è sembrato non del tutto inutile, parlando di economia, fare un richiamo a quello che in ogni caso resta il protagonista di ogni forma di attività: l'uomo.

Per tornare conclusivamente al bilancio ed alla sua collocazione in questo dicembre 1976 nel nostro quadro politico generale, la conclusione che io mi permetto di sottoporre agli onorevoli colleghi è che questo strumento necessario per permettere alla macchina dello Stato di continuare a muoversi, momento di transizione in un quadro di generale transizione, possa trovare in questo ramo del Parlamento la stessa accoglienza favorevole che due mesi fa ha trovato alla Camera dei deputati.

ANDERLINI, *relatore*

RELAZIONE

sullo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica **(Tabella 4)**

(RELATORE COLAJANNI)

ONOREVOLI SENATORI. — L'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1977 non può non legarsi, come già è accaduto nella discussione alla Camera, ad una riflessione sulla situazione presente degli organi di programmazione.

Conclusasi definitivamente l'esperienza di programmazione globale del decennio 1964-1974, le strutture della programmazione hanno subito negli ultimi due anni una vera e propria crisi di identità. Solo nel corso del 1976, dopo una ripresa della discussione politico-culturale sui temi della politica economica e della programmazione, sono emerse tendenze sufficientemente chiare. La legge n. 183 del '76 sull'intervento nel Mezzogiorno, il disegno di legge del Governo sulla riorganizzazione dell'AIMA e la politica agricola e il disegno di legge sulla ristrutturazione e riconversione industriale, delineano nel complesso un indirizzo di politica legislativa volto a rafforzare, in alcuni campi strategici, la programmazione di settore. Si reagisce così alla crisi di credibilità derivata dall'esaurirsi della pianificazione globale e si cerca una nuova concretezza e una maggiore efficacia nel coordinamento delle decisioni; si profila così un indirizzo che tende ad articolare il CIPE in Comitati di settore (per la politica agricola e per la politica industriale nei citati disegni di legge del Governo nn. 282 e 211) Se c'è da registrare, dunque, una tendenza verso le programmazioni di settore è vero, al tempo stesso, che si rafforza l'esigenza di disporre costantemente di un quadro di riferimento globale per la verifica delle compatibilità sia nel breve che nel medio periodo. Non si tratta di una contraddizione. Mentra si cerca una maggiore incisività nell'elaborazione ed attuazione delle politiche settoriali di maggior rilievo è necessario predisporre gli strumenti per una verifica d'insieme.

Già nel corso della discussione alla Camera sull'esposizione economica e finanziaria dei Ministri del Bilancio e del Tesoro un ordine del giorno (presentato dagli onorevoli Spaventa, D'Alema, Giorgio La Malfa, Giolitti e Bodrato) ha impegnato il Governo a mettere ordine in materia di documenti di politica economica, unificando in un solo documento la Relazione previsionale e programmatica e la Nota preliminare al bilancio dello Stato ed ha indicato, come contenuto qualificante del nuovo documento, la determinazione del disavanzo di cassa del settore statale e di quello del settore pubblico in generale e la fissazione dei modi di finanziamento di tale fabbisogno, nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e della disponibilità del credito totale interno. Quest'esigenza di unità e coerenza posta per la politica economica di breve periodo deve essere fatta valere, a maggior ragione, anche per le decisioni di medio periodo. Il programma energetico, il programma per il Mezzogiorno, le direttive per la riconversio-

ne industriale, i programmi di politica agricola, il piano agricolo-alimentare, tutti documenti di programmazione che il Governo ha elaborato o sta elaborando e che dovranno essere discussi dal Parlamento, devono essere inquadrati in un contesto unitario. Si tratta di decisioni strutturali, destinate ad incidere nel medio periodo, che non possono essere assunte senza una valutazione rigorosa della loro compatibilità e degli effetti globali che eserciteranno sulle prospettive, quantitative e qualitative, dello sviluppo economico del Paese.

Di fronte a impegni di così vasta portata non è pensabile lasciare la struttura organizzativa degli strumenti di programmazione nella situazione di deperimento e di abbandono che ha caratterizzato la loro difficile esistenza negli ultimi anni.

Già alla Camera, nel corso della discussione in Commissione, è stato approvato un ordine del giorno (presentato dagli onorevoli Aiardi, Granelli, Orsini Bruno, Canullo, Bassi e Mosca) che invita il Governo ad una sollecita elaborazione e presentazione dei necessari provvedimenti per potenziare, riorganizzare, e rendere più funzionali, rispetto alle nuove esigenze, le strutture di ricerca della programmazione.

Nel corso dell'esame della Tabella n. 4 è sembrato opportuno riprendere tale invito al Governo, con l'approvazione di un analogo ordine del giorno, presentato dai senatori del Gruppo socialista e accolto dal rappresentante del Governo.

In questo senso, nel corso della discussione, da parte della Commissione è stata unanimente sottolineata l'esigenza di un più razionale coordinamento operativo tra gli Istituti di ricerca economica che operano sotto la vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione (ISCO, ISPE e CIRIEC).

Conclusivamente, la Commissione, nel presentare la relazione favorevole sullo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio ribadisce l'opportunità di un sollecito riordino dei documenti di politica economica su cui il Parlamento è oggi chiamato ad esprimersi. In particolare, appare assai utile l'unificazione in un solo documento della Relazione previsionale e programmatica e della Nota preliminare al bilancio di previsione dello Stato. Ciò varrebbe certamente a collegare in modo ben più razionale ed efficace le linee della politica di programmazione con gli equilibri finanziari recepiti nel documento contabile che è a fondamento dell'azione dello Stato e che dovrebbe porsi — ben più incisivamente — come momento di sintesi e di previsione dell'andamento dei flussi finanziari pubblici.

In questo contesto la trasmissione periodica al Parlamento dei dati sulla previsione e l'andamento della gestione di cassa del bilancio e della tesoreria — prevista dalla legge n. 249 del 1976 — rappresenterà, indubbiamente, un elemento innovatore di notevole utilità.

COLAIANNI, *relatore*

RELAZIONE

sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali **(Tabella 18)**

(RELATORE REBECCHINI)

1. — *Il quadro istituzionale.*

Al centro del processo di riforma delle partecipazioni statali vi è oggi la riqualificazione del potere di direttiva e di controllo spettante agli organi politici. Ciò, nella duplice accezione di una migliore definizione dell'oggetto di tale potere, che attiene alla determinazione delle finalità da assegnare all'azione imprenditoriale, da una parte, e di una attenta individuazione, dall'altra, dei compiti e delle responsabilità spettanti ai pubblici poteri.

In tale quadro il Parlamento è destinato a svolgere un ruolo centrale. Del resto l'evoluzione registratasi negli ultimi anni ha di fatto sanzionato il superamento di una funzione parlamentare limitata alla verifica complessiva e perciò non sempre incidente degli indirizzi programmatici del sistema, puntando maggiormente su un'azione di impulso e di controllo su specifici indirizzi settoriali, anche e soprattutto attraverso lo sviluppo del meccanismo delle audizioni dei vertici responsabili degli enti di gestione e talvolta anche dei quadri direttivi delle imprese a partecipazione statale.

In questa ottica il potere parlamentare intende perseguire un più penetrante momento di indirizzo e di controllo, sia sull'attuazione delle linee programmatiche, sia sulla correttezza delle gestioni. Di qui la rivendicazione di un potere esplicito di sanzione o di revoca, nonchè di una consultazione che consenta di verificare, all'atto della nomina dei maggiori quadri dirigenti nell'ambito delle partecipazioni statali, la congruità a precisi criteri direttivi di scelta stabiliti dal Parlamento stesso.

Tale evoluzione deve raggiungere un corretto punto di equilibrio: lo sviluppo a livello parlamentare di un'adeguata funzione di verifica delle gestioni e di impulso strategico dei gruppi pubblici deve costituire un momento di sintesi che superi le precedenti carenze di una supervisione, limitata ad appuntamenti annuali per un bilancio globale del sistema, che talvolta determinava tentazioni di interferenze a livello di singole aziende, ignorando e travalicando così le necessarie istanze di sintesi e di mediazione rappresentate sul piano politico dal Ministero delle partecipazioni statali e sul piano imprenditoriale dagli enti autonomi di gestione.

In questa linea di equilibrio si collocano anche le proposte formulate nel disegno di legge 211 sulla riconversione industriale.

Nell'indicato quadro va rilevata la funzione che, in merito ai disegni settoriali di ristrutturazione e riconversione, affidata alle partecipazioni statali, spetta all'istituenda Commissione intercamerale. Detta Commissione deve rappresentare un organo specializzato ai fini di una più penetrante conoscenza del sistema delle imprese pubbliche, ma non può e non deve espropriare i compiti delle Commissioni permanenti bilancio e partecipazioni statali, sia per motivi rego-

lamentari, sia per non separare tale problematica dalla più ampia politica di bilancio e programmazione economica dello Stato.

La Commissione interparlamentare pertanto potrà opportunamente svolgere un'azione promozionale, di coordinamento e di verifica.

In una siffatta articolazione delle competenze la relazione sullo stato di attuazione, prevista all'articolo 10 del disegno di legge sulla ristrutturazione industriale, potrebbe essere esaminata dalla Commissione intercamerale, che dovrà poi trasmetterla, con il proprio parere, alle due Camere come « allegato » alla « relazione programmatica ». Inoltre la Commissione intercamerale potrebbe poi esaminare e svolgere tutti gli altri compiti, di cui all'articolo 11 del citato disegno di legge sulla riconversione industriale.

Al riguardo va sottolineato che la collocazione della funzione del Parlamento sotto il profilo della direttiva e del controllo di specifiche strategie settoriali può rappresentare un utile modello per il ruolo che in questo campo vanno progressivamente acquisendo Regioni e sindacati. Esiste indubbiamente a questo riguardo un problema di definizione e di ruolo e di competenze che, nel caso delle Regioni, trova un suo specifico punto di riferimento nella piena estrinsecazione delle loro prerogative per l'assetto del territorio, mentre, per i sindacati, attiene essenzialmente ad un positivo ed efficace utilizzo dei meccanismi di informativa e di consultazione relativamente alle strategie e ai programmi settoriali e aziendali delle partecipazioni statali.

Ciò è stato giustamente sottolineato nella relazione programmatica del Ministero. È peraltro indubbio che il corretto punto di impatto di tali competenze, se si vuole massimizzarne l'efficacia in coerenza con il funzionamento del sistema, può ancora una volta ravvisarsi in sede di definizione di indirizzi settoriali e territoriali di intervento.

La recente formulazione, nel quadro del disegno di legge sulla ristrutturazione e riconversione industriale, di nuovi strumenti di gestione dell'intervento pubblico, quale è ad esempio il proposto Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), pone di riflesso, nell'ambito specifico delle partecipazioni statali, il problema di una migliore definizione dei compiti e delle responsabilità operative spettanti agli organi di governo.

Da questo punto di vista è opportuno non confondere competenze specifiche con competenze assorbenti: ritenere cioè, per un verso, che le funzioni di comitati interministeriali di programmazione e di gestione della spesa (CIPE, CIPI) possano prescindere dal momento di proposta e di confronto dialettico costituito dal Ministero competente.

Si è più volte avuta occasione di sottolineare che il processo di formazione delle decisioni all'interno delle partecipazioni statali non è, per sua natura, nè di tipo rigido nè di tipo gerarchico, trattandosi al contrario di un costante e informale reciproco confronto tra i titolari della proposta politica e i rappresentanti del momento imprenditoriale; confronto che, per così dire, rende l'uno edotto delle ragioni dell'altro, determinando di conseguenza un processo di sintesi che tende alla maggiore coerenza con le finalità della politica economica nazionale, utilizzando al massimo, in pari tempo, le risorse imprenditoriali del sistema.

Di fatto, peraltro, questo risultato positivo non può certamente ritenersi acquisito meccanicamente una volta per tutte. Si è registrato anzi per l'effetto combinato dell'eclisse della programmazione e della crisi economica, una sorta di « meccanismo perverso » in cui le scelte del sistema non risultano, talora, nè ascrivibili a un chiaro indirizzo politico, nè convalidabili da una corretta logica di mercato. Caratteristica di questa involuzione è la confusione dei ruoli che, da una parte, tende a trasferire arbitrariamente, a livello degli enti di gestione, poteri di decisione che spetterebbero normalmente al potere politico e, dall'altra, porta il potere politico stesso a sostituirsi, annullandola, alla mediazione dinamica di tipo imprenditoriale, affidata — appunto — agli enti di gestione. La risposta a questo conflitto di competenze sembra doversi ravvisare in un duplice indirizzo tendente, sia

a rafforzare le rispettive capacità di direzione politica e di proposta imprenditoriale (attenta ridefinizione delle finalità del sistema; individuazione del ruolo specifico del Parlamento e del Governo, da una parte, razionalizzazione e risanamento del sistema delle partecipazioni statali e dei suoi comportamenti, dall'altra), sia ad evitare qualsiasi confusione ed accentramento dei distinti ruoli.

Infatti, appare evidente che una cosa è un'azione di coordinamento che, nel quadro della politica economica, può e deve essere esercitata dal Ministero competente; altra cosa è, invece, il momento dell'integrazione tecnica, economica e finanziaria, operata dagli enti di gestione: integrazione che, per sua natura, è e deve rimanere prettamente imprenditoriale, anche se esercitata nel rispetto dei condizionamenti voluti dal potere politico.

È certamente giustificato, dal punto di vista del rafforzamento dei poteri di indirizzo e di controllo spettanti allo Stato, un ulteriore perfezionamento degli strumenti di carattere tecnico, di cui il Ministero dispone. Fermo restando questo obiettivo, vanno peraltro salvaguardati alcuni criteri generali attinenti a un corretto funzionamento della formula, per cui occorre evitare la costituzione, all'interno del Governo, di strutture tecniche in qualche modo duplicative o alternative rispetto a quelle che già esistono e che occorrerà potenziare all'interno del sistema delle imprese: si dovranno altresì evitare indebite interferenze con meccanismi e processi di confronto che sono propri del sistema delle imprese (ci si riferisce in particolare alle relazioni industriali); e, infine, appare opportuna una effettiva e permanente associazione dei vertici tecnico-manageriali del sistema alle previste forme di consultazione istituzionale a livello ministeriale. Nel quadro di tale esigenza andranno valutate le proposte avanzate al riguardo nella relazione programmatica e le alternative configurabili.

Infatti, in merito alla proposta contenuta nella relazione programmatica di costituire, nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, tre nuovi organismi collegiali (Comitato tecnico, Comitato relazioni industriali e Comitato enti), si può sin d'ora alternativamente ipotizzare l'istituzione di un unico organismo *ad hoc*, quale potrebbe essere un Comitato superiore, da strutturare, ovviamente, in maniera diversa da quelli già esistenti presso altri Ministeri.

2. — *La ristrutturazione del sistema delle partecipazioni statali.*

Il problema di quale sia la struttura « ottima » dei gruppi a partecipazione statale è stato in questi anni a lungo dibattuto; ciò ha permesso di chiarire questo punto più di altri.

Un primo fatto da sottolineare: la struttura attuale dei singoli enti di gestione è frutto di una non breve evoluzione che, almeno per quelli di più antica data, ha registrato anche vari trasferimenti di aziende da un gruppo all'altro, con intenti di razionalizzazione.

In sostanza, la ristrutturazione, ispirata a criteri di specializzazione ed integrazione tecnico-economica, può essere in larga misura effettuata anche nell'attuale quadro istituzionale, come risultato della cooperazione che si istituisce, con il coordinamento del Ministero delle partecipazioni statali, tra i vari gruppi, come di fatto si è realizzato in molti casi. In proposito si richiama la relazione programmatica presentata nel 1973 dal ministro Ferrari-Aggradi che alla descrizione di operazioni di tal genere già effettuate dedicava un intero capitolo.

È comunque da prendere atto che la discussione in merito alla ristrutturazione dei gruppi a partecipazione statale ha notevolmente indebolito la posizione di chi la voleva realizzata, istituendo enti settorialmente più « omogenei ». Si tratta di una posizione debole, poichè basata pur sempre su concetti merceologici cui fanno riscontro realtà aziendali assai varie e difficilmente classificabili in termini economicamente significativi.

L'evoluzione delle strutture imprenditoriali moderne indica che lo sviluppo polisettoriale integrato è una caratteristica delle economie più avanzate e dinamiche.

Il gruppo polisettoriale appare come un insieme la cui capacità di crescita è superiore a quella risultante dalla sommatoria delle singole imprese, isolatamente considerate e, come un quadro adatto a rendere più efficiente la gestione di ogni singola impresa.

Lo sviluppo delle potenzialità implicite nella polisettorialità non può, ovviamente, essere dato per scontato. Esso richiede infatti:

un quadro adatto, cioè il suo esplicarsi in un contesto imprenditoriale per sua natura atto ad assolvere funzioni che, in definitiva, sono di tipo manageriale. Il Ministero non potrebbe quindi sostituirsi in questa funzione agli enti di gestione; come mostra l'esperienza storica di ogni paese: pubblica amministrazione e attività imprenditoriale hanno infatti caratteri profondamente diversi, che non possono coesistere in uno stesso organismo. In particolare si sottolinea:

un giusto riconoscimento dei vantaggi della specializzazione conseguibili con soluzioni organizzative appropriate;

una costante attenzione alle possibilità di integrazione delle varie attività, in cui possono conseguirsi economie di costi e capacità di iniziativa in nuovi settori o mercati in funzione delle strategie perseguite.

La proposta avanzata nella Relazione programmatica di sopprimere i due enti minori (Ente Terme ed Ente Cinema) e di collocare le loro attività, o all'interno di uno dei restanti gruppi, o al di fuori del sistema delle partecipazioni statali (ma sempre in un ambito pubblico), si muove in quest'ottica. In ogni caso, per l'Ente Cinema si dovrà valutare la destinazione alla luce della esigenza di una politica culturale per la cinematografia pubblica; mentre, per l'Ente Terme, ipotizzandosi l'ambito regionale, si dovrà sviluppare una politica di termalismo sociale. Ciò implica, ovviamente, che ogni ente deve rinunciare a posizioni marginali, non integrabili convenientemente nel proprio ambito e spesso di scarsissimo rilievo nei relativi rami di appartenenza, posizioni che gli derivano da vicende storiche o, come indica la relazione programmatica, da « inammissibibi ed improvvisate funzioni di salvataggio ». Analogamente, dovrebbe sostenersi la fuoriuscita dal sistema o l'abbandono di gestioni in perdita senza prospettive di risanamento o che siano prive dell'autonomia indispensabile a una condotta imprenditoriale. Questa logica spiega, tra l'altro, l'esplicito riferimento alla RAI-TV, fatto nella Relazione Programmatica del Ministero.

Detta logica dovrebbe, però, essere estesa a tutte le attività imprenditoriali che per il campo in cui svolgono o per le dimensioni troppo modeste non sono integrabili negli attuali gruppi di appartenenza. Esse infatti rischiano di distogliere dal loro compito prioritario capacità manageriali, indispensabili per dirigere le attività principali dei vari gruppi in funzione degli obiettivi di sviluppo settoriali o territoriali assegnati ai gruppi stessi.

La ristrutturazione degli enti deve quindi ispirarsi non a criteri meramente merceologici ma alla logica dell'integrabilità in un contesto imprenditoriale o al servizio degli obiettivi dell'azione pubblica. Non sembra quindi indispensabile e può anzi essere contro-operante una revisione degli statuti degli Enti di gestione che miri a delimitare a priori un ambito settoriale (sia pure non unico) per ciascun ente.

Gli adattamenti e le integrazioni opportune e convenienti non sono predeterminabili una volta per sempre. Vanno lasciate — nel quadro dei previsti controlli del Parlamento e del Governo — all'iniziativa imprenditoriale orientata dall'evoluzione economica e dall'impulso politico. Ciò vale in particolare per l'azione condotta nei riguardi del grande obiettivo dello sviluppo del Mezzogiorno; per cui non può non essere riconosciuta la possibilità di ulteriori sviluppi differenziati dei gruppi, così come della dismissione di attività che non consentano « economie di integrazione ».

3. *L'incidenza delle partecipazioni statali sull'economia nazionale e su quella del Mezzogiorno.*

Nell'impostare una politica di ristrutturazione e di rilancio del sistema delle Partecipazioni statali occorre obiettivamente considerare l'alta e crescente incidenza di tale sistema sul valore aggiunto e sull'occupazione, conseguiti nel complesso dell'economia nazionale e, in particolare, nel Mezzogiorno.

In termini di valore aggiunto l'incidenza delle Partecipazioni statali sul totale nazionale è aumentata, per il complesso « industria e servizi », dal 6 per cento nel 1970 all'8 per cento nel 1974.

L'aumento dell'incidenza è stato particolarmente importante per la « siderurgia e la metallurgia » (dal 45,3 per cento nel 1970, al 73 per cento nel 1974) e nella « meccanica » dall'8,7 per cento al 14,5 per cento).

Va anche ricordato che nel 1974 l'incidenza sul totale nazionale del valore aggiunto delle Partecipazioni statali è stata del 69,4 per cento nel settore delle « comunicazioni », del 15,1 per cento negli « idrocarburi e chimica », dell'11,3 per cento nella « industria » nel suo complesso, del 4,7 per cento nei « servizi »e del 2,1 per cento nel settore tessile.

In termini di occupazione, l'incidenza delle Partecipazioni statali sul totale nazionale è aumentata dal 4,5 per cento nel 1970 al 6,5 per cento nel 1975 (nell'industria dal 6,1 per cento al 9,4 per cento).

Più importante, sia come livello, sia in senso dinamico (e questo fatto va tenuto ben presente nelle nostre decisioni politiche), è l'incidenza dell'occupazione delle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno; incidenza che è aumentata dal 10,5 per cento dell'occupazione industriale del Mezzogiorno nel 1970 al 17,7 per cento nel 1975.

Visto sotto un altro profilo, il 55 per cento dei nuovi posti di lavoro creati nel Mezzogiorno nel quinquennio 1971-75 è dovuto alle iniziative assunte dalle Partecipazioni statali.

Il maggiore apporto dato allo sviluppo del Mezzogiorno è il risultato di un ingente sforzo effettuato sul piano degli investimenti svolti in tale area dalle Partecipazioni statali: i 7.860 miliardi del quinquennio 1971-75, sono infatti più del doppio dei 3.830 investiti nel quinquennio precedente.

I riflessi dell'occupazione sono stati ancor più marcati: da un aumento di 33.000 occupati nel Mezzogiorno per il 1966-70 si passa ad un aumento di 86.000 per il 1971-1975.

Tali risultati, di indubbio rilievo, vanno tenuti presenti nel nostro dibattito e nelle nostre decisioni.

4. *Programmi di investimento.*

Venendo ad un esame dei programmi di investimento contenuti nella Relazione programmatica va rilevato che nel 1977, gli investimenti complessivi (compresi quelli all'estero per 375 miliardi) ammonteranno a 3.800 miliardi di lire circa contro i 4.100 del 1976. Al Mezzogiorno sarà destinato il 43 per cento del totale degli investimenti in Italia. Si ha quindi globalmente una contrazione che diventa più marcata se si considera il tasso di inflazione.

La mancata concessione degli aumenti dei fondi di dotazione, l'altissimo costo del denaro nonchè le incertezze di mercato e della situazione generale hanno infatti negativamente influenzato il ritmo dei programmi di investimento.

Risultano in aumento gli investimenti solo in alcuni settori: nella siderurgia, nella chimica, nell'industria alimentare.

Nel quinquennio 1976-1980 saranno investiti — secondo le indicazioni della Relazione programmatica — 16.500 miliardi, con una diminuzione di 800 miliardi rispetto alle previsioni per il periodo 1975-1979. La contrazione è, però, solo apparente, dato che i programmi di alcuni settori (come, ad esempio, le telecomunicazioni e l'elettronica), in assenza di certezza sui mezzi finanziari, sono limitati al biennio 1976-77.

C'è pertanto da presumere (tenendo conto che nelle telecomunicazioni gli investimenti annui si aggirano sui 1.000 miliardi) che nel

quinquennio verranno largamente superati i 20.000 miliardi.

La somma complessiva di 16.500 miliardi riguarderà gli investimenti esteri per 1.850 miliardi e l'Italia per 14.640 miliardi, di cui 6.730 nel Mezzogiorno.

La percentuale del Sud, durante l'intero quinquennio, sale così al 59 per cento degli investimenti « localizzabili » sul territorio nazionale.

Un esame più dettagliato degli investimenti nei settori più importanti, degli obiettivi che si intendono raggiungere e delle relative iniziative, ho preferito effettuarlo attraverso « *schede settoriali* » (petrolifero, estrattivo e della metallurgia, siderurgico, chimico, meccanico, elettronico, alimentare, telecomunicazioni, infrastrutture civili, ricerca scientifica — come settore « orizzontale ») che allego alla presente relazione.

La Relazione programmatica del Ministro, in adesione a quanto espresso dalla Commissione Chiarelli, in luogo di presentare una relazione per ciascun Ente di gestione, ha fuso i programmi degli Enti, ripartendoli in capitoli settoriali. Questa soluzione appare accettabile, soprattutto se si tiene conto che il Ministero ha opportunamente presentato in allegato relazioni sui singoli Enti.

Al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione ritengo comunque utile esporre sinteticamente le linee di politica dei singoli Enti ed i problemi che ciascuno di essi dovrà affrontare.

4. 1. *IRI*

Nella sua struttura attuale l'IRI ha la responsabilità di uno dei maggiori gruppi operanti in Italia, la quale, come noto, se paragonata agli altri paesi industriali europei, conta un numero relativamente esiguo di quei grandi complessi — di dimensioni anche molto superiori al gruppo IRI e con ben maggiore proiezione « multinazionale » — che costituiscono una componente fondamentale di un moderno sistema industriale.

L'attuale fisionomia del gruppo — che è il risultato dell'azione condotta dall'IRI nel corso di oltre un quarantennio per sfrondare, riorganizzare e sviluppare, sia il nucleo iniziale di attività ereditato nel 1934, sia le non poche nuove acquisizioni e iniziative decise successivamente, non di rado sotto la pressione di situazioni di emergenza — si caratterizza per la notevole diversificazione settoriale; questa trova il suo riflesso sul piano organizzativo, avendo l'IRI attribuito a una serie di società finanziarie la guida e il coordinamento delle aziende operanti in determinati settori omogenei e strettamente complementari, cosicchè l'Istituto può concentrarsi sui problemi di strategia globale, di coordinamento e specializzazione delle diverse attività di controllo economico e di finanziamento integrativo del gruppo.

Nell'ambito del gruppo sono in primo luogo da identificare le attività manifatturiere, con presenze significative anzitutto nella siderurgia, nella meccanica e nell'elettronica.

Nella prima fa capo all'IRI l'intera produzione a ciclo integrale, che costituisce l'asse portante della siderurgia nazionale. In questo settore i temi oggi preminenti riguardano la più conveniente specializzazione produttiva; l'adattamento degli impianti alle esigenze ecologiche ed urbanistiche; la politica degli approvvigionamenti di alcune materie prime; la tempestiva acquisizione di nuove tecnologie; infine, il crescente inserimento nel mercato internazionale degli impianti siderurgici completi, esempio questo di come la compresenza nel gruppo di imprese produttrici di beni strumentali e di imprese utilizzatrici consenta la formazione di capacità di progettazione e ingegneria impiantistica che costituiscono un punto di forza ai fini dell'esportazione.

Nel settore meccanico posizioni dominanti sono detenute dal gruppo nei comparti cantieristico, elettromeccanico pesante (incluso il nucleare) e aeronautico; di rilievo è inoltre la presenza nei settori del macchinario industriale e delle produzioni automotoristiche.

In questi comparti gli obiettivi perseguiti riflettono una azione di riordino e sviluppo tenacemente portata avanti dall'IRI nella consapevolezza dell'importanza, per il rafforzamento e diversificazione della struttura in-

dustriale del paese, di produzioni che richiedono un impegno tecnico e finanziario ad alto rischio e in cui la continuità della presenza italiana può essere assicurata solo con imprese che abbiano, in fatto di dinamismo tecnologico, ingegneria « sistematica » e organizzazione per l'esportazione, capacità tali da poter sostenere un duro confronto con i maggiori gruppi operanti sul mercato internazionale.

Nel comparto automobilistico il gruppo è impegnato in un mercato fra i più aperti alla concorrenza internazionale, oggi acuita dalla crisi, con un complesso produttivo che si caratterizza sotto due importanti profili: capacità di esportazione di grande rilievo e insediamento nel Mezzogiorno di un'iniziativa che non solo costituisce una delle più importanti unità industriali a tutt'oggi localizzate in tale area, ma è anche fattore di attrazione di una notevole gamma di attività complementari di minori dimensioni.

Nel settore navalmeccanico l'IRI ha potuto trarre un bilancio positivo dall'azione di risanamento dei centri di più antica appartenenza al gruppo, mentre permane preoccupante ed onerosa, in una situazione di grave crisi del mercato mondiale dei trasporti marittimi, la posizione dei Cantieri Navali Riuniti, che l'IRI è stato chiamato a rilevare con impianti gravemente inefficienti.

Nel settore elettronico il gruppo IRI, per le dimensioni raggiunte e soprattutto per i rami in cui è principalmente presente (componentistica, telecomunicazioni, informatica) ha assunto in pochi anni un ruolo di portata nazionale (il personale occupato in Italia è oggi pari a 44.000 unità; nel Mezzogiorno sono stati dislocati cinque stabilimenti, portanto l'occupazione a oltre 18 mila persone). L'ulteriore sviluppo di questo comparto richiede oggi più che mai un intervento statale che, con contributi alla ricerca e una pianificazione su base pluriennale della domanda pubblica di apparecchiature e sistemi, sostenga e qualifichi questa produzione chiave per il sostegno tecnico di un sistema industriale avanzato.

È da rilevare che per l'IRI l'elettronica presenta importanti legami di interdipendenza con altre fondamentali attività del gruppo, come la meccanica e telecomunicazioni, destinate ad offrire sbocchi di crescente importanza per le produzioni elettroniche e capaci quindi di fornire utili stimoli alla ricerca applicata.

Degna di rilievo infine la partecipazione dell'IRI nel settore alimentare, nel quale le aziende SME sono indirizzate verso i prodotti a più alto valore aggiunto; tale linea rimane valida dato il modesto sviluppo prevedibile nel medio-lungo periodo per il consumo dei prodotti più tradizionali, esposti, tra l'altro, alla forte concorrenza di un gran numero di Paesi con bassi costi delle materie prime e della manodopera. Nell'attuale crisi di mercato assume comunque priorità l'esigenza della razionalizzazione, in un'ottica unitaria, delle attività alimentari, eliminando le duplicazioni che appaiono rilevanti nel comparto dolciario e, in parte, in quello conserviero.

Nel campo dei servizi il gruppo ha un ruolo preminente nelle telecomunicazioni di pubblico servizio e nei trasporti aerei e una posizione significativa nei trasporti marittimi.

Nel settore telefonico occorre far fronte ad una sostenuta espansione della domanda e all'avvento di importanti innovazioni tecnologiche con investimenti che superano ormai quelli di ogni altro comparto del gruppo. In tale prospettiva la telefonia può continuare a svolgere una funzione di stabile sostegno della estesa gamma di attività che su di essa gravitano (con un'occupazione complessivamente valutabile in 150.000 persone) per una quota crescente in campo elettronico. Le possibilità di sviluppo della telefonia in concessione restano peraltro legate al costante adeguamento delle tariffe ai costi di servizio, esigenza tanto più acuta in un periodo di sostenuta inflazione.

Nei trasporti aerei il gruppo Alitalia deve oggi affrontare la crisi determinata dal pesante andamento dei traffici internazionali, nonchè le remore causate dalle carenze infrastrutturali interne di supporto all'avia-

zione di linea. I programmi definiti dalla compagnia di bandiera sono ispirati al preminente obiettivo del risanamento economico, puntando per questo al miglioramento del coefficiente di carico con una espansione dell'offerta nettamente più contenuta di quella del traffico acquisibile.

Nel settore dei trasporti marittimi, la riforma dei servizi di p.i.n. ha attribuito al gruppo un nuovo ruolo di grande impegno nel comparto dei trasporti merci, al fine di soddisfare essenziali esigenze del Paese: da una parte il trasporto via mare di crescenti volumi di materie prime di importazione occorrenti alle industrie di base (metallurgia e petrolchimica, in primo luogo), dall'altra, l'interscambio e in particolare l'esportazione di prodotti manifatturieri, di importanza vitale per un'economia « trasformatrice » come quella italiana.

Il gruppo IRI ha infine una sua presenza significativa nel settore delle infrastrutture, sin da quando negli anni '50 ha intrapreso la realizzazione di un'importante sezione della rete nazionale di autostrade (oltre 2.600 chilometri, che saranno completati entro il 1978), sezione oggi gestita dal gruppo in una prospettiva di esercizio equilibrato, con tariffe di pedaggio unificate, in funzione di una politica che ha inteso dotare il Paese di una moderna viabilità. Altro importante impegno del gruppo in questo campo è il sistema aeroportuale della capitale.

Di particolare rilievo sono poi le forze di cui il gruppo dispone nel settore delle costruzioni. Data la crisi strutturale attraversata ormai da anni nel settore, appare utile inserire — senza compromettere le funzioni di programmazione e controllo, che devono restare nelle sedi politiche proprie — strumenti di tipo imprenditoriale, che siano in grado di affrontare in modo organico determinati complessi di opere e interventi di valorizzazione territoriale su vaste dimensioni, procedendo in tempi ristretti e, per ciò stesso, a più bassi costi.

In tale quadro è da esaminare la disponibilità del gruppo attraverso l'Italstat a porsi come strumento di promozione di un vasto arco di interventi su territorio — ovviamente nel pieno rispetto delle autonomie regionali e locali — per affrontare i problemi della progettazione, come quelli del finanziamento e dello studio di nuovi modelli di produzione edilizia. Tale intervento resterà, in ogni caso, aperto alla partecipazione di tutti gli operatori disponibili senza privilegiare in alcun modo, nella realizzazione dei lavori, le aziende del gruppo.

Oggi le capacità delle gestioni in esame sono sottoutilizzate (pur avendo intensificato la ricerca di lavoro all'estero) e consentirebbero quindi un pronto intervento nel campo dell'edilizia e delle infrastrutture, con l'effetto, tra l'altro di mobilitare un rilevante numero di imprese esterne, anche di minori dimensioni, oggi carenti di lavoro. Al riguardo l'attenzione dell'IRI si rivolge particolarmente e dovrà rivolgersi maggiormente, per evidenti ragioni, agli interventi nel Mezzogiorno e a quei « progetti speciali », che anche in base alla nuova legge n. 183 mantengono un ruolo centrale nella politica di sviluppo delle regioni meridionali.

4.2 *ENI*

I programmi dell'ENI si propongono — nei limiti assai vincolanti posti dalle ristrettezze delle disponibilità finanziarie — di dare un apporto quanto più possibile efficace allo sviluppo di due settori di grande rilievo dell'intero sistema economico industriale: *il settore energetico e quello chimico.*

Oggi — come nel dopoguerra — la disponibilità ed il costo delle fonti di energia sono un fattore decisivo del rilancio economico. Se nel dopoguerra il problema venne avviato a soluzione, con straordinario impulso imprenditoriale, da Enrico Mattei, oggi dobbiamo affrontarlo con impegno e coraggio non minori.

La chimica, d'altronde, è reciprocamente legata nelle sue sorti al settore energetico e, insieme alla meccanica, costituisce un fattore traente dello sviluppo delle esportazioni, dell'occupazione e del reddito.

L'insieme dei progetti presentati dalle società e coordinati dall'ENI nel programma

quinquennale 1976-80 raggiunge un totale di gran lunga superiore alle risorse prevedibilmente disponibili, cioè 7.000 miliardi di lire all'incirca, nonostante che tale cifra sia già il risultato di un accurato contenimento degli investimenti previsti e quindi sia da considerare in se stessa come un programma oltremodo prudente. Guardando alla media annua, e tenendo conto dell'aumento inflazionistico dei costi, si ha infatti lo stesso livello di investimento realizzato negli anni del triennio precedente: a prezzi 1974 si avrà un investimento medio annuo di 940 miliardi, contro i 920 miliardi in media negli anni 1973-75.

Gli ammortamenti previsti per il quinquennio 1976-80 sono mediamente pari a 850 miliardi all'anno, e costituiscono quindi la quasi totalità del previsto autofinanziamento, ammontante a 4.500 miliardi nel quinquennio. Va osservato che gli ammortamenti sono calcolati in media su costi di investimento in date anteriori al suddetto anno di riferimento 1974, e quindi dovrebbero essere più elevati onde tenere conto dei maggiori costi di « ricostituzione »; si ha qui la conferma che già il programma dei 7.000 miliardi di lire è di puro e semplice mantenimento, perchè i suoi investimenti valgono soltanto, in prima approssimazione, a compensare l'usura del capitale tecnico già investito.

Tuttavia, per tenere conto del condizionamento dell'attuale situazione economica, lo ENI ha ritenuto di dovere esaminare le possibilità di apportare, in stato di necessità, ulteriori riduzioni al complesso del programma, adottando il seguente procedimento:

a) individuazione di un ordine di priorità degli investimenti, avendo riguardo all'importanza del relativo settore, e al tipo di attività che essi rappresentano entro il settore;

b) esplicitazione dei fattori economici e finanziari che condizionano il livello globale degli investimenti da realizzare;

c) indicazioni circa le gravi conseguenze che avrebbe un livello di investimento compatibile con l'ipotesi di disponibilità finanziarie minime.

Le priorità degli investimenti da realizzare nel quinquennio sono state individuate sulla base dei criteri seguenti.

In via preliminare, è ovvia la necessità di portare a completamento — o quanto meno a una prima fase di funzionalità — gli investimenti già avviati, perchè si avrebbe altrimenti o la perdita secca dei mezzi finanziari già investiti (con eventuali ulteriori oneri di cancellazione dell'investimento incompleto) o il degrado di quanto lasciato in opera in vista di una successiva ripresa. Analogamente, va garantita la possibilità di realizzare gli investimenti necessari a mantenere in efficienza la capacità produttiva esistente, e a soddisfare gli obblighi imposti dalle varie leggi per la tutela dell'ambiente e le misure di sicurezza.

Passando ai nuovi investimenti, *dati i compiti istitutivi dell'ENI* e la situazione energetica nazionale, è certamente prioritario il settore energetico. Si ritiene pertanto che le ristrettezze finanziarie non debbano portare ad alcuna riduzione dello sforzo di ricerca e di sviluppo delle risorse minerarie sul territorio nazionale.

Al secondo posto sono stati considerati gli investimenti per l'approvvigionamento energetico nazionale, che rispondono alla politica di diversificazione delle fonti di energia e in particolare alla necessità di ridurre la quota del petrolio sul consumo totale (esigenza che si è imposta anche a livello europeo). Con riguardo a tale politica, si pone l'alternativa se utilizzare fonti che hanno come elemento più caratteristico quello di richiedere nuove forti immobilizzazioni tecniche, come il gas naturale — mantenendo per esso, ad esempio, l'obiettivo di oltre 30 miliardi di metri cubi nel 1980 e 40 miliardi di metri cubi nel 1985 — o fonti che richiedono soprattutto forti esborsi annuali di acquisto. La scelta si ritiene debba ricadere, tranne che per eccezionali circostanze di carattere finanziario, sul gas naturale.

A questo livello di priorità sono stati considerati anche gli investimenti minerari all'estero riguardanti lo sviluppo e la messa in produzione di giacimenti già scoperti o l'approntamento di nuove attrezzature, necessarie alla vendita dei servizi ingegneristi-

ci di progettazione e montaggio di impianti su mercati internazionali, dato il forte apporto in valuta di tale attività.

Al terzo posto delle priorità energetiche vanno considerati gli investimenti previsti all'estero per iniziative di ricerca mineraria.

Al di fuori del settore energetico, vanno considerati come prioritari gli investimenti dell'industria chimica, distinti in investimenti di razionalizzazione della struttura produttiva anche al fine di migliorarne la produttività, e in investimenti di sviluppo vero e proprio.

Seguono, infine, gli investimenti nella restante industria manifatturiera del gruppo, da suddividere anche essi in investimenti di razionalizzazione e in investimenti di sviluppo.

I fattori economici e finanziari che condizionano, singolarmente e nel loro insieme, il livello globale degli investimenti da realizzare possono essere così esplicitati:

I) *autofinanziamento del gruppo ENI.* Al riguardo va ribadito che la stima sopra riportata di 4.500 miliardi è stata elaborata assumendo una tendenziale continuazione delle odierne condizioni di redditività delle operazioni petrolifere e metanifere in Italia;

II) *apporti dello Stato* sotto forma di aumento del fondo di dotazione dell'ENI e di contributi in conto capitale o in conto interesse. Mentre singolarmente considerate queste possibili forme pongono problemi « tecnici » alla finanza pubblica, nell'insieme possono essere viste come complementari o come alternative — in certa misura — all'autofinanziamento di gruppo. Spetta all'autorità politica valutare in quale quota sia opportuno che l'ENI ottenga le risorse necessarie agli investimenti attraverso il complesso meccanismo della raccolta di risparmio da parte dello Stato e in quale quota attraverso il più semplice meccanismo dei prezzi;

III) *ricorso al mercato finanziario;* questo è oggi severamente limitato dalla scarsa offerta di capitali a lungo termine sul mercato nazionale, dalla difficoltà di ottenere ulteriori crediti in valuta sui mercati esteri, stante la critica situazione del Paese, dalla già pesante situazione debitoria del gruppo. Il complesso di questi fattori fa ritenere che nel prossimo futuro non sia possibile un forte apporto del mercato finanziario agli investimenti dell'ENI.

L'ENI, qualora non avesse certezza che i fattori I e II garantiranno altri contributi in aggiunta ai 4.500 miliardi di lire di autofinanziamento, sarebbe costretto a ridurre il programma di investimenti 1976-80 da 7.000 miliardi al livello indicativo di 5.000 miliardi, ritenendosi che in questi limiti il ricorso al mercato finanziario sia ancora possibile.

Questo drastico taglio diventerebbe tanto più necessario perchè, in aggiunta al fabbisogno per investimenti, il programma normale richiede altri 1.200 miliardi per incremento di partecipazioni finanziarie e di capitale circolante, e 1.900 miliardi per rimborso di debiti in scadenza, ossia un fabbisogno complessivo di 10.100 miliardi. Tale rimborso dovrà essere effettuato comunque, mentre la voce « incrementi di partecipazione e di circolante » non subirebbe riduzioni risolutive nel caso di taglio.

Il taglio non colpirebbe soltanto le iniziative di sviluppo nei settori manifatturieri non chimici — caratterizzati da un minor grado di priorità — ma inciderebbe pesantemente, di fatto, anche sulle iniziative di sviluppo nella chimica, e in attività fondamentali del settore energetico. Il taglio pertanto avrebbe gravissime conseguenze negative, di cui qui di seguito ne vengono accennate le maggiori.

Nel campo della ricerca mineraria di idrocarburi all'estero,verrebbe arrestato il lungo sforzo dell'ENI volto ad incrementare la produzione propria di idrocarburi, elemento di base per il raggiungimento di un maggior grado di autonomia nel settore energetico e quindi per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'ente. Al limite, la rinuncia a nuove, potenziali occasioni di produzione potrebbe significare l'uscita definitiva dell'ENI dal gruppo delle grandi imprese produttrici di grezzo.

Le conseguenze del taglio sarebbero di particolare gravità anche nella chimica; qui le

iniziative subirebbero un ridimensionamento tale da rendere definitivamente impossibile all'ENI non solo un rilancio di iniziative aventi importanza nazionale, ma addirittura lo svolgimento di un compito di qualche rilevanza nel settore. Si deve aggiungere che le conseguenze colpirebbero in modo particolare il Mezzogiorno; infatti gli investimenti chimici hanno sempre rappresentato la quasi totalità degli investimenti ad ubicazione non vincolata fatti in tale area dal gruppo, ed hanno dato così un rilevante contributo all'obbligo di riservare al Mezzogiorno determinate percentuali di tali investimenti.

4. 3. *EFIM*

Nella costellazione degli Enti di gestione, l'EFIM ha svolto un suo ruolo preciso nel campo della media industria manifatturiera, con un forte orientamento iniziale nel settore metalmeccanico, e con una specifica accentuazione in senso meridionalistico.

Nato nel 1962 dall'esigenza di assicurare una efficiente gestione della BREDA, il gruppo EFIM ha continuato a dare un contributo rilevante nel settore metalmeccanico, nel quale si concentra ancora oggi il 75 per cento — in termini di fatturato e di occupazione — delle sue attività totali, particolarmente nel campo degli impianti di medie dimensioni caraterizzati da un'occupazione aziendale con punte non superiori alle 3.000-4.000 unità.

Nel corso degli anni, la struttura organizzativa dell'EFIM è andata razionalizzandosi parallelamente a quella dell'IRI, essendo state concentrate nell'uno o nell'altro gruppo quelle produzioni specifiche che prima erano svolte da entrambi: ad esempio, il materiale rotabile ferroviario e la produzione di mezzi e sistemi di difesa, concentrati nel primo Ente, l'industria elettromeccanica e termomeccanica, nel secondo. Qualche spostamento del tutto marginale (ad esempio il Cantiere navale Breda e qualche azienda di minore importanza) potrà ancora essere attuato, ma l'equilibrio organizzativo tra i due Enti, che è opportuno conservino il loro carattere multisettoriale, può dirsi sostanzialmente raggiunto.

Le iniziative dell'EFIM nel settore dell'alluminio, sviluppatesi in Sardegna nel contesto della riconversione della società ex-elettrica MCS a nuove attività, hanno costituito il polo della ristrutturazione e dello sviluppo, tuttora in corso, dell'intera industria italiana dell'alluminio (aziende ex Montedison e Sava): sarebbe quantomeno opinabile confondere i problemi specifici di questo settore con quelli, del tutto diversi, degli altri metalli non ferrosi che presentano, invece, problemi di integrazione con produzioni minerarie nazionali.

Nel corso del suo sviluppo, particolarmente accentuato, come si è detto, nel Mezzogiorno, l'EFIM ha realizzato un processo di diversificazione che può apparire eccessivo, ma che potrà essere corretto con la cessione di attività relativamente marginali (come la carta e la gomma). L'EFIM ha per contro avviato un intervento nel settore alimentare, la cui intensificazione — richiesta dal Parlamento nel 1973 ed approvata dal CIPE nel 1974 — avrebbe potuto dare frutti adeguati se fosse stata tempestivamente finanziata e non avesse per di più incontrato gravi ostacoli nella crisi di domanda che imperversa da oltre tre anni.

Nel settore alimentare la situazione, a livello nazionale ed internazionale, presenta problemi gravi e difficili che possono essere avviati a soluzione solo mediante un intervento organico sulle attuali strutture produttive. D'altra parte si tratta di problemi di ampiezza tale che un programma di interventi deve concentrare i relativi mezzi finanziari sui punti strategici del sistema, in modo da orientare la ristrutturazione verso obiettivi che le esperienze da tempo fatte in altri paesi dimostrano essere coerenti con le esigenze produttive e di mercato.

Con questa finalità era stato predisposto il Programma alimentare dell'EFIM, orientato alla realizzazione di un sistema industriale-commerciale di tipo moderno che fosse strettamente integrato con le attività primarie sulla base di equi e chiari rapporti con i produttori agricoli.

Ne sarebbe derivato un rilevante apporto per l'equilibrio della bilancia agricolo-alimentare italiana, sia in termini di sostituzione di importazioni nei settori zootecnico ed ittico, sia di sviluppo delle esportazioni dei prodotti dell'industria conserviera e vinicola, ai quali sarebbe stata assicurata una continuità di sbocchi e una efficace valorizzazione sui mercati esteri.

Attualmente, come è noto, gli orientamenti del Governo coinvolgono non solo l'industria ed il commercio di prodotti alimentari, ma anche il settore agricolo e le esigenze del consumatore, secondo una problematica ben più vasta la cui soluzione non può ricercarsi solo nell'ambito delle Partecipazioni statali, ma in un ambito che dovrà estendersi a tutte le forze produttive e sociali interessate.

In definitiva, il ruolo dell'EFIM — nel rispetto del principio della polisettorialità funzionale degli enti di gestione, con i necessari adattamenti — dovrà essere concepito in termini di sostegno e di sviluppo in tre importanti direzioni strategiche: *l'industria metalmeccanica, prevalentemente nel campo dei beni strumentali; l'industria alimentare; la media industria manifatturiera nel Mezzogiorno.* Quest'ultima attività, va precisato, potrà essere svolta anche su un vasto campo merceologico, a condizione che si tratti di interventi temporanei di partecipazione alle responsabilità gestionali, quali sono quelli realizzati, con successo, dall'EFIM tramite la INSUD, che hanno dato un loro apporto significativo allo sviluppo dell'imprenditorialità nelle regioni meridionali.

4. 4. *EGAM*

La situazione di crisi finanziaria dell'EGAM richiede un preciso esame, sia delle cause della crisi stessa, sia dei fabbisogni necessari al risanamento dell'Ente.

Tale esigenza è tanto più avvertita quanto più si considerino i criteri di gestione che dovranno essere seguiti dall'EGAM e che non potranno non ispirarsi alla cessazione di attività di quelle aziende in perdita e che non presentino come possibile una prospettiva di ritorno all'equilibrio economico; in proposito basterà citare i casi dell'AMMI e dell'AMMI Sarda che con 4.500 dipendenti perdono oltre 40 miliardi l'anno; la Cogne e la Breda Siderurgica che con circa 10.000 dipendenti perdono oltre 50 miliardi l'anno; la MATEC che con 1.200 dipendenti perde 8 miliardi.

Il mantenimento di tali aziende in perdita non si presenta utile perchè rappresenta una ulteriore dispersione di risorse, che non facilita certamente la ripresa dell'economia; si tratta invece di mettere a punto programmi alternativi che confermino l'impegno costante delle partecipazioni statali per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il problema finanziario dell'EGAM, si deve quindi dividere in due parti: la prima va riferita alla pura emergenza; la seconda potrebbe collegarsi ad un prestito obbligazionario garantito dallo Stato che dovrà servire a ridurre l'esposizione a breve e che dovrebbe consentire il passaggio dalla fase di sopravvivenza a quella di rilancio, per la quale occorre un intervento straordinario di 400 miliardi (perdite fino al 1980) e di un fondo di dotazione di 830 miliardi per la realizzazione dei programmi di investimento per i prossimi anni.

I principali settori, quindi, in cui opera l'EGAM, necessitano non solo di essere ricapitalizzati, ma anche di drastici interventi nella gestione corrente e di profonde revisioni generali.

Per quanto riguarda il settore minerario, di cui va sottolineata l'importanza della funzione di approvvigionamento di materie prime, affinchè l'Italminiere possa ritrovare il supporto tecnico e produttivo di un'adeguata politica mineraria e metallurgica, occorrerà adottare un programma di investimenti di 873 miliardi nel 1976-1981, che pur assicurando la sostanziale salvaguardia dell'occupazione, deve prevedere la chiusura delle attività non risanabili.

Per la siderurgia speciale si rende anzitutto necessaria la riqualificazione del settore che si basa soprattutto sul risanamento dei due maggiori centri produttivi: (Cogne di Aosta e Breda Siderurgica di Milano), risanamento ottenibile attraverso provvedimen-

ti radicali; si dovrebbe procedere alla fusione di queste due società e tendere al coordinamento delle altre aziende pubbliche e private del settore (Terni, FIAT e FALCK). Solo in tal modo è ipotizzabile un equilibrato sviluppo dei rispettivi programmi impiantistici e commerciali, al fine di fronteggiare la concorrenza europea ed internazionale.

Per il settore meccano-tessile il programma predisposto prevede l'ulteriore accentramento in unità produttive specializzate sotto il profilo della tecnologia tessile, rafforzamento, coordinamento e sviluppo dell'azione di promozione e sostegno commerciale; creazione di un centro di ricerca tecnologica avanzata con la partecipazione di forze esterne.

Questa, nelle sue linee generali, l'attività dell'EGAM nei tre settori; la scelta di fondo va ricercata nell'accettazione dell'ottica del rilancio, che se ritenuta valida impone di verificare se l'EGAM trarrebbe sul piano economico maggiori vantaggi dal ritorno alla sua originaria vocazione minerario-metallurgica o se debba essere considerata preferibile una struttura polisettoriale.

Tale linea, coinvolgendo scelte politiche di fondo nell'ambito delle quali va adeguatamente fissata una strategia da perseguire nel campo degli approvvigionamenti delle materie prime, per raggiungere una maggiore razionalità del settore, va certamente approfondita attraverso un ampio dibattito parlamentare, nel quadro delle proposte che il Governo dovrà presentare per la ristrutturazione dell'intero sistema a partecipazione statale.

4.5 *Il ruolo degli enti di gestione.*

L'analisi effettuata della problematica e delle esperienze acquisite nel corso di un luogo periodo dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale consente di trarre alcune conclusioni che possono costituire la base per la definizione di una nuova politica economica da perseguire in questo campo.

La specificità istituzionale del sistema delle partecipazioni statali va individuata sotto il duplice, connesso profilo del potere di direttiva e di controllo degli organi politici, da un lato, e, dall'altro, della capacità di corrispondere a tale potere con efficaci risposte di carattere imprenditoriale e quindi economicamente valide. In tal modo si è creata nella sfera pubblica un'area di decisionalità che non è più politica ma non è neanche esecutiva; trattasi appunto di quell'area di autonomia imprenditoriale che è affidata agli enti di gestione e che è apparsa necessaria per un'azione correttiva e al tempo stesso propulsiva di un'economia inserita nel mercato internazionale. Con ciò si è voluto altresì minimizzare il rischio di addossare allo Stato il costo di una gestione inefficiente delle risorse destinate a tale azione, con la conseguenza di porre in difficoltà le imprese private concorrenti moltiplicando gli oneri che, in ultima analisi, ricadranno sullo Stato chiamato a fronteggiare le conseguenze anche di tali crisi.

È d'altra parte certamente vero che questo specifico ordinamento deve essere giudicato storicamente e cioè nelle condizioni concrete del processo di sviluppo in atto nel Paese: ciò, sia nel senso di misurarne la necessità, sia di verificare i limiti e le distorsioni. Nel dibattito oggi in corso l'attenzione si è giustamente concentrata su questo secondo aspetto; il che, in ultima analisi, significa porsi il problema di un corretto e produttivo rapporto tra sfera politica e sfera imprenditoriale.

Da questo punto di vista è ipotizzabile una funzione specifica dello « stato imprenditore », quale si realizza nel sistema delle partecipazioni statali. Ciò, naturalmente, in un contesto politico ed economico in cui da una parte, si ritenga necessario mantenere e anzi rinvigorire il ruolo dell'impresa e di un meccanismo di mercato e, dall'altra, tale meccanismo — sia pure in presenza delle incentivazioni che il potere politico offre di volta in volta agli investimenti, alla ricerca, eccetera — non appaia suscettibile di per sè di assicurare la piena utilizzazione dei fattori di produzione in un processo di svi-

luppo equilibrato sotto il profilo sociale e territoriale.

È questa appunto la condizione che caratterizza attualmente il nostro paese; per di più l'obiettivo di un risanamento della nostra economia, oggi all'ordine del giorno, necessita proprio della valorizzazione della logica imprenditoriale all'interno di tutto il sistema produttivo, sia esso privato o a partecipazione statale. Al tempo stesso le esigenze, che oggi si pongono, di ristrutturazione del tessuto industriale e di utilizzo di forze imprenditoriali per soddisfare le esigenze poste dalla crescente domanda di consumi pubblici, per contribuire a un razionale assetto del territorio e per lo sviluppo del Mezzogiorno, implicano il pieno dispiegamento delle potenzialità contenute nei gruppi polisettoriali in cui si articola oggi il sitema delle Partecipazioni statali.

È peraltro da aggiungere che, se una connotazione permanente del sistema risiede nella sua imprenditorialità, ciò esige di per sè, da una parte, la limitazione dei suoi interventi alle sole iniziative che abbiano prospettive di redditività, sia pure differita e, dall'altra, la salvaguardia dell'autonomia di gestione delle singole aziende sul piano organizzativo e su quello finanziario.

Fondamentale, in ogni caso, per un efficiente funzionamento del sistema è la tempestività e chiarezza degli obiettivi che sono ad esso assegnati e che devono essere ricorrentemente aggiornati, alla luce dell'evoluzione dei fini dell'azione pubblica di cui le Partecipazioni statali sono strumento, ed inquadrati negli obiettivi programmatici generali da questa voluti.

La specificità delle Partecipazioni statali si situa d'altra parte in un contesto diverso dal passato, nel senso che non si tratta soltanto di svolgere funzioni, o di compiere scelte, non rientranti nell'ottica dell'impresa privata; l'esigenza è anche di concorrere con la pubblica amministrazione e con i privati alla realizzazione di specifiche strategie di sviluppo settoriale e territoriale. Anche in questo ambito la predisposizione del quadro di insieme appare decisiva per il successo di tali strategie.

Così, mentre si conferma come obiettivo preminente della azione del sistema la crescita industriale del Mezzogiorno, non è pensabile affidare alle Partecipazioni statali un ruolo di supplenza indefinito e illimitato, posto che i futuri sviluppi dell'area meridionale dipendono, assai più strettamente che nel passato, da una corretta articolazione di complessi programmi infrastrutturali e di assetto del territorio nonchè da una politica degli incentivi che non sia tale da penalizzare, a questo o a quel titolo, determinati tipi di iniziative potenzialmente localizzabili nel Mezzogiorno.

Parimenti, la difficoltà a utilizzare pienamente nel nostro Paese le risorse organizzative, tecniche e finanziarie delle Partecipazioni statali nel campo delle infrastrutture e dell'edilizia sociale possono ragionevolmente ascriversi alla perdurante assenza di un disegno complessivo di intervento pubblico che valga ad assicurare a tale comparto i necessari flussi finanziari, attribuendo nel contempo con chiarezza le competenze e le responsabilità ai vari livelli. Superfluo ripetere che non è a quest'ultimo riguardo ipotizzabile, coerentemente con la logica stessa delle Partecipazioni statali, l'attribuzione ad esse di ruoli esclusivi o privilegiati che tendano a sopraffare o i compiti propri della pubblica amministrazione o quelli dell'impresa privata.

Non meno importante è il contributo che il sistema delle Partecipazioni statali può fornire al riequilibrio del nostro commercio estero, fattore determinante ai fini dello sviluppo economico complessivo del aPese. Tale contributo potrebbe esplicarsi in futuro anche in termini di riduzione delle importazioni, soprattutto alimentari. Ma è soprattutto per l'esportazione che si evidenzia un riscontro obiettivo tra il processo di integrazione in atto all'interno dei maggiori gruppi a partecipazione statale, in vista dell'acquisizione di forniture complesse di impianti, infrastrutture e servizi tra loro organicamente collegati e gli spazi obiettivi che si aprono su molti mercati esteri all'iniziativa italiana. Ma ciò non fa che riproporre con maggiore urgenza la necessità di una

politica di promozione in questo campo, in cui la creazione di articolati canali di collegamento con i Paesi in via di sviluppo appare indispensabile per una più incisiva e sistematica presenza della nostra industria sul mercato internazionale.

Infine è certamente vero che le Partecipazioni statali devono affrontare alcuni gravi problemi di recupero di economicità con operazioni di conversione e riassetto, in un contesto che lascia margini sempre più ristretti alla « conservazione dell'esistente ». Le relative proposte imprenditoriali sono in questa prospettiva di notevole importanza, tenuto anche conto del ruolo che le Partecipazioni statali occupano in alcuni rami fondamentali dei beni strumentali e delle tecnologie avanzate, ma non possono certamente essere configurate separatamente, ignorando cioè il necessario collegamento con gli analoghi problemi attuali delle imprese private. Occorre in altre parole la formulazione di organiche strategie industriali da parte del Governo e quindi il suo concorso indispensabile alla realizzazione delle stesse, in particolare con la politica delle commesse pubbliche e con un adeguato sostegno delle attività di ricerca.

5. *Problemi di finanziamento.*

La realizzazione dei programmi delle partecipazioni statali esposti nella relazione programmatica comportano un fabbisogno finanziario complessivo stimato in 27-28 mila miliardi.

Gli enti valutano che il 30 per cento circa di tale fabbisogno (8-9 mila miliardi) possa essere coperto con risorse generate dalla gestione stessa delle aziende. Allo Stato viene richiesto un apporto di 5.740 miliardi, pari al 20 per cento circa del totale, mentre la residua quota di 12.500-13.500 miliardi potrà essere reperita sul mercato monetario e finanziario.

È appena necessario sottolineare le difficoltà insite nella copertura di fabbisogni finanziari così ingenti: proprio per questo occorre poter attingere a tutte le possibili fonti, in quanto la chiusura dell'uno o dell'altro canale di finanziamento obbligherebbe a pesare in misura ancora maggiore sugli altri, co nil rischio di compromettere l'attuazione dei programmi.

Per quanto riguarda in particolare i fondi di dotazione, attualmente essi rappresentano in media il 14 per cento dei capitali complessivamente investiti (da un minimo dell'11,5 per cento per l'IRI a un massimo del 24 per cento per l'EFIM). Al fine di finanziare i nuovi investimenti evitando l'aggravarsi delle tensioni finanziarie esistenti è indubbiamente urgente approvare gli aumenti dei fondi di dotazione degli enti di gestione che sono stati oggetto di richiesta in taluni casi già due anni fa, in occasione della presentazione dei programmi a suo tempo approvati dal Governo (il che spiega il rapido deteriorarsi negli ultimi due anni del rapporto tra fondi di dotazione e totale dei capitali investiti nel sistema delle partecipazioni statali). Ove non si provvedesse a detti aumenti, i fondi di dotazione verrebbero prevedibilmente a coprire, alla fine del programma una quota pari solo al 5½-6 per cento delle attività complessive degli enti.

È opportuno ricordare che i fondi di dotazione assegnati agli enti di gestione si configurano come del tutto assimilabili al capitale di rischio delle imprese societarie previste dal codice civile. Questa assimilazione è comprovata sul piano giuridico sia dal fatto che gli apporti effettuati dal Tesoro a questo titolo vengono iscritti nel bilancio dello Stato tra le spese destinate alla formazione di capitali sia da quello che tra le entrate del Tesoro non è iscritta una previsione di introiti derivante da tali apporti, come avviene appunto nelle società per azioni dove il capitale sociale ha un costo contabile nullo. Se il fondo di dotazione è dunque analogo al capitale delle s.p.a., i responsabili degli enti di gestione hanno, come gli amministratori delle società, il diritto-dovere di preservarlo, assicurando la sua destinazione agli investimenti.

Ovviamente è possibile che, trattandosi di enti ed imprese che operano in situazioni di rischio, possano verificarsi delle perdite; nell'attuale condizione economica del Paese,

queste situazioni si sono purtroppo andate diffondendo, come del resto presso le aziende private. In condizioni congiunturali normali, peraltro, tali casi dovrebbero essere del tutto eccezionali e dar luogo a verifiche approfondite e controlli nelle diverse sedi (politiche, amministrative e giurisdizionali) per garantire che il sistema delle partecipazioni statali continui ad operare secondo i princìpi di economicità voluti dal legislatore.

Per quanto riguarda l'autofinanziamento, che varia da ente ad ente, occorre sottolineare che la metà della previsione complessiva di 8-9 mila miliardi fa capo alle aziende ENI (4.500 miliardi). È altresì da considerare come la previsione di autofinanziamento effettuata è per sua natura aleatoria, date le incertezze che permangono sull'evoluzione congiunturale e in particolare sulle possibilità di recupero della capacità di reddito da parte delle imprese.

L'incertezza sui livelli di autofinanziamento che saranno conseguiti nel periodo di piano è accentuata per il sistema a partecipazione statale, rispetto alle aziende private, dalla impossibilità di prevedere quali saranno gli oneri conseguenti al perseguimento di finalità pubbliche assegnate al sistema nonchè quale sarà la politica seguita in tema di prezzi e di tariffe amministrate nei settori ove operano le partecipazioni statali. Quest'ultimo aspetto assume notevole rilievo nell'ambito delle partecipazioni statali, presenti in larga misura nei settori degli idrocarburi, delle telecomunicazioni, della chimica, delle autostrade, del cemento, eccetera, sottoposti, in tutto, o in larga parte, a vincoli di prezzo. Si osserva che quasi un terzo dei 15 mila miliardi del fatturato complessivo delle partecipazioni statali nel 1975 destinato al mercato nazionale, è oggi soggetto a una regolamentazione di questo tipo.

Per quanto riguarda infine il ricorso al mercato monetario e finanziario, esso risulta valutabile mediamente in 2.500-3.000 miliardi annui. L'entità di questo importo è tale che sarà necessario ed opportuno, come premessa indispensabile, mettere il sistema delle partecipazioni statali nelle condizioni di poter accedere a tutti i canali di raccolta e alle fonti di finanziamento e di credito, previsti dalle agevolazioni vigenti o in corso di approvazione, con particolare riguardo a quelle attinenti la riconversione industriale. Se così non fosse, le partecipazioni statali non potendo trovare, nelle condizioni attuali e in quelle prevedibili ancora per molti anni, finanziamenti alternativi di entità e di costo adeguati, dovrebbero chiedere (come sottolinea la relazione programmatica) ulteriori aumenti dei fondi di dotazione.

Ne deriverebbe quindi non una maggiore disponibilità di mezzi per finanziare altre politiche, ma solamente l'adozione di regimi diversi per conseguire lo stesso risultato, in contrasto con la fondamentale parità di condizioni che — in base ai princìpi dell'ordinamento in atto, sanciti dallo stesso Trattato di Roma — deve valere per tutte le imprese operanti sul mercato.

6. — *Le partecipazioni statali come strumento di politica economica.*

Prima di concludere questa relazione ritengo opportuno formulare alcune considerazioni ed avanzare alcune proposte per un più attivo ruolo delle partecipazione statali nella presente congiuntura e nel processo di riconversione industriale.

Il contributo che il sistema delle partecipazioni statali può dare per affrontare alcuni nodi di struttura della nostra linea economica e di sviluppo è infatti notevole.

Nelle partecipazioni occorre, però, correggere alcune deviazioni degli ultimi anni, intervenute anche per i profondi mutamenti delle condizioni economiche e sociali del Paese, che hanno progressivamente rallentato la linea evolutiva del sistema.

Ma sarebbe profondamente errato se da ciò si facesse scaturire un giudizio di condanna generale verso le partecipazioni statali, che oggettivamente potrebbe creare spezio a quanti oggi cercano di muovere un attacco istituzionale al sistema, insistendo nell'indifferenza di principio e operativa fra impresa privata ed impresa pubblica.

È opportuno pertanto che il dibattito in corso sulle partecipazioni statali tenga ben distinti i due piani su cui deve svolgersi il confronto. Da un lato, la valutazione dell'ordinamento delle partecipazioni, cioè del quadro istituzionale e del processo decisionale che caratterizzano il sistema; dall'altro lato, la valutazione critica dei modi e delle forme in cui le potenzialità contenute nell'ordinamento si sono realizzate.

Non sarebbe corretto, sotto il profilo dell'utilità del dibattito, confondere i due piani, con il risultato o di coprire in qualche modo la realtà con il modello teorico, ignorando le distorsioni avvenute all'interno del sistema, o invece di trarre motivo da queste distorsioni per una critica non sufficientemente motivata del modello, giungendo a proporre alternative di cui non si valutano costi e conseguenze.

È invece urgente procedere ad un ripensamento e ad una riqualificazione del sistema delle imprese pubbliche, da diversi punti di vista, per fissarne una linea di rilancio e di reale rinnovamento.

E qui si pone un'altra considerazione. È evidente, infatti, che per le partecipazioni statali l'impegno di svolgere in modo adeguato i propri compiti può realizzarsi soltanto se ad esse si dà un quadro di riferimento complessivo. È cioè necessario che, in sede politica, si elabori una serie di scelte economiche coerenti che affrontino i difficili problemi del Paese e ne avvicinino le soluzioni.

Se il processo di programmazione permanesse in posizione marginale, o addirittura venisse lasciato cadere a livelli esteriori o decorativi, perdendo ulteriormente significato, continuerebbe a mancare quel quadro di fondo, che è indispensabile al corretto svolgimento del ruolo delle partecipazioni pubbliche. Infatti ove le indicazioni di specifici fini sociali rimangano nel generico e nel vago e venga meno la possibilità di misurare, entro un quadro di riferimento, i risultati raggiunti, esse possono venire invocate come alibi per ogni errore di gestione; i controlli restano confinati al piano aziendalistico già svalutato in partenza dall'inserimento di funzioni eccedenti tale piano; l'azione delle imprese a partecipazione pubblica può facilmente scadere a mero capitalismo di stato.

Nel quadro della programmazione le imprese pubbliche dovrebbe invece svolgere una funzione di importanti interlocutori del Governo e del Parlamento, sia nella fase di ricognizione dei problemi e delle possibili soluzioni, sia in quella delle realizzazioni, assegnando un ruolo centrale all'ente di gestione, che deve tradurre le direttive in piani di investimento a medio e lungo termine e perciò costituisce il canale di comunicazione con le forze politiche.

Sottolineare la funzione strategica dell'ente di gestione vuol dire anche limitare lo spazio per impostazioni riduttive e particolari che rischiano di far degenerare la gestione delle partecipazioni statali e che sono in parte responsabili di alcune disfunzioni. La sollecitazione delle forze politiche a preparare e realizzare programmi di intervento e di sviluppo per affrontare i punti di crisi dell'economia italiana è un fattore essenziale per il corretto funzionamento delle partecipazioni statali. Se esso manca, è inevitabile che il sistema si limiti ad operazioni di più corto respiro o che esaurisca le sue spinte innovative e ripieghi su linee di sviluppo già consolidate e forse non sempre essenziali per lo sviluppo del Paese.

Intendere ciò è, tra l'altro, il modo vero per riaffermare il primato della politica.

Si rischia ormai di dire una cosa fin troppo ovvia quando si sottolinea il fatto che la crisi che ha investito il sistema economico italiano non è ricollegabile soltanto a fattori di tipo congiunturale, sia pure di particolare intensità, ma è soprattutto il risultato di profonde carenze strutturali, accumulatesi nel nostro meccanismo di sviluppo. È necessario, pertanto, definire alcuni punti essenziali utili a comporre il quadro generale degli obiettivi entro il quale le partecipazioni statali dovrebbero elaborare le loro strategie.

Il primo problema è quello della posizione internazionale dell'Italia, cui l'attuale stretta interdipendenza tra le economie di tutti i Paesi conferisce un'importanza estrema.

La politica di rinnovamento delle strutture produttive del Paese deve tenere conto dei vincoli e delle opportunità posti dalla economia internazionale. Data la carenza di materie prime, è indispensabile che la nostra industria di trasformazione realizzi *surplus* commerciali di dimensioni sufficienti a coprire il *deficit* strutturale, in buona misura ineliminabile, del settore delle materie prime.

Ciò non significa che non possano e non debbano essere adottate misure utili ad alleggerire la nostra dipendenza dall'estero per una serie di prodotti (si pensi al riguardo al pesante *deficit* alimentare); ma la soluzione da ricercare, accanto ad un contenimento di alcuni consumi non prioritari, sta nello sviluppo di investimenti sostitutivi di beni importati (ad esempio realizzando un piano nel settore della zootecnia) e nel potenziamento di attività industriali capaci di trovare sbocchi sui mercati internazionali.

Il riequilibrio della bilancia dei pagamenti potrà essere inoltre facilitato attraverso una migliore organizzazione commerciale delle nostre esportazioni. Uno strumento operativo utile a tal fine potrà essere realizzato con la costituzione, a livello dell'intero gruppo a partecipazione statale, di una compagnia commerciale, sul tipo delle *trading companies* giapponesi. Se i problemi di coordinamento dovessero ritardare l'avvio di una tale struttura societaria a livello dell'intero sistema delle partecipazioni statali, l'ENI, che è il maggiore importatore italiano di materie prime, potrebbe, come già il Presidente Sete ha ipotizzato alla Commissione bilancio della Camera, prendere questa decisione, lasciando aperta la partecipazione alla *Trading* di altri operatori, tra cui non solo le imprese a partecipazione statale e le imprese pubbliche operanti nel settore del credito, ma anche le imprese private, con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate come la piccola e media industria.

Il processo di rinnovamento deve poi essere impostato secondo precisi criteri di priorità e operando alcune distinzioni per evitare che l'impegno di risorse finanziarie non si risolva in un finanziamento indiscriminato di situazioni imprenditoriali molto diverse tra loro. Così sarà necessario tenere distinti i casi di imprese che sono entrate in crisi soprattutto a causa di errori di conduzione, per le quali si pone essenzialmente un problema di revisione dei criteri di gestione e di composizione del gruppo dirigente, da situazioni in cui la crisi delle imprese è riconducibile ad una obsolescenza dei prodotti e ad una mancanza di prospettive sul mercato interno ed internazionale e per le quali è indispensabile procedere ad uno spostamento dell'attività verso nuovi settori. In altri casi non si potrà fare a meno di analizzare gli errori strategici e di investimento compiuti in passato che hanno pregiudicato la situazione delle aziende e la loro competitività, condizionando ogni successivo finanziamento alla rimozione delle cause che hanno portato quelle aziende in crisi.

In sostanza, si tratta di garantire che il Parlamento ed il Governo possano contare su interlocutori capaci di ricevere gli stimoli del mercato e di integrarli in una valutazione strategica dei problemi economico-sociali del paese; interlocutori che riescano ad indicare problemi e possibili soluzioni avendo riguardo da un lato all'effettiva possibilità d'intervenire con i mezzi disponibili e, dall'altro, alle indicazioni di fondo della politica economica del paese.

Così concepito, il programma di rinnovamento si collega in modo stretto all'obiettivo di sviluppare gli investimenti in nuovi settori industriali e di arricchire la base produttiva del paese, avendo di mira un progressivo assorbimento della disoccupazione.

È difficile indicare in modo preciso la direzione di questi investimenti, la cui definizione dovrà scaturire da un aperto confronto in sede parlamentare sulle proposte del Governo. Ci si può limitare in questa sede a sottolineare alcune urgenti scelte da compiere: in primo luogo una politica per il settore dell'energia e per quello chimico; inoltre interventi nel settore della strumentazione elettronica, per razionalizzare i servizi pubblici (ospedali, traffico citadino, trasporti, Pubblica Amministrazione) ed i processi industriali, in quello dei beni strumentali avanzati, nelle produzioni alimentari e nell'agricoltura.

In tutti questi campi vanno individuate opportune forme di intervento delle imprese a partecipazione statale che, utilizzando la propria esperienza tecnica e organizzativa, potrebbero promuovere iniziative anche in collaborazione con operatori privati.

Un programma di qualificazione e riconversione dell'apparato produttivo del paese, che punti ad uno sviluppo di investimenti in grado di soddisfare le grandi esigenze della collettività e di allentare i vincoli che stringono l'economia italiana, porta in primo piano il problema del Mezzogiorno, da considerare, come problema centrale, in una ottica nazionale.

L'esame di quanto è stato fatto — in tutti questi anni — nel Mezzogiorno ha messo in evidenza, accanto ad una serie di innegabili progressi, l'accumularsi di carenze e contraddizioni drammatiche strettamente connesse — del resto — a quelle di tutta l'economia italiana. Non sono mancate proposte per avviare in modo non frammentario il risanamento economico e sociale delle aree meridionali. La nuova legge per il Mezzogiorno, approvata nei mesi scorsi, costituisce un'importante passo avanti in questa direzione.

Nei loro molteplici interventi nel Sud, le grandi imprese, anche pubbliche, pur innescando un processo di industrializzazione indispensabile, non sono quasi mai riuscite a suscitare quel tessuto di imprese medie e piccole, nel quale giustamente si vedeva lo sbocco più utile per le energie e le risorse esistenti in loco.

Ma perchè queste imprese possano prosperare devono disporre di ciò che generalmente viene indicato con il nome di economie esterne: organizzazione del marketing e disponibilità di tecnologie. In questa prospettiva, è possibile immaginare un diretto impegno delle imprese a partecipazione statale nel settore dei servizi dell'industrializzazione, adottando moduli che correggano errori commessi in passato e che siano tali da costituire un punto di riferimento e di stimolo per tutta una serie di iniziative minori nell'industria ed in agricoltura. In tal modo le imprese a partecipazione statale potrebbero rappresentare un canale appropriato per assicurare che il flusso di denaro pubblico che entrerà nel Mezzogiorno sia diretto soprattutto ad esigenze di carattere produttivo, trasformando le regioni meridionali, da zone assistite e sovvenzionate in una vasta area industriale capace di consentire un più efficace inserimento dell'economia italiana nel contesto internazionale.

7. - *Dati di spesa del Ministero.*

Pare opportuno, infine, fornire i dati di spesa più significativi del Ministero.

Lo stato di previsione della spesa, di cui alla tabella 18, presenta spese complessive per lire 58.791.000.000. Per la parte relativa alle spese correnti si ha un complessivo ammontare di lire 1.791.064.000, con un aumento di 207 milioni rispetto all'esercizio precedente.

Per le spese in conto capitale sono inscritti 57 miliardi, di cui 15 relativi a spese « per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazioni e avviamento alla produzione di aeromobili idonei a percorsi internazionali ». Tale somma si riferisce alla legge 184 di analogo titolo, destinata a divenire operante quando si darà concreto avvio alla collaborazione fra l'Aeritalia e la statunitense Boeing, per la progettazione dell'aereo del tipo indicato 7x7.

I rimanenti 42 miliardi riguardano il conferimento di quote addizionali ai fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della GEPI, resosi necessario per fornire alla GEPI i mezzi indispensabili ad attuare il suo intervento in favore di aziende la cui crisi, altrimenti, avrebbe pesanti riflessi sociali ed occupazionali.

Come può rilevarsi dall'esame dei dati contabili la tabella 18 riveste un interesse assai limitato per le somme iscritte, il cui ammontare non riflette i problemi e gli aspetti delle partecipazioni statali, d'altronde ampiamente illustrati nell'allegata Relazione programmatica.

Ho ritenuto quindi più necessario fissare l'attenzione sull'esame della Relazione pro-

grammatica valutando, in particolare, i principali aspetti che oggi si collegano al ruolo ed alla funzione del sistema delle partecipazioni statali: da quelli politico-istituzionali a quelli più propriamente economici ed imprenditoriali.

Conclusivamente, nel presentare — a nome della Commissione — la relazione favorevole sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1977 esprimo l'auspicio, fondato peraltro su concreti elementi emergenti dai recenti indirizzi del Governo e dalla prossima attivazione di più penetranti strumenti di controllo parlamentare, che il sistema delle partecipazioni statali possa costituire l'asse portante della ripresa della nostra economia.

REBECCHINI, *relatore*

ALLEGATO

INVESTIMENTI NEI PRINCIPALI SETTORI: OBIETTIVI ED INIZIATIVE

Settore petrolifero.

	Miliardi di lire
Investimenti complessivi 1976-80	5.074
di cui: estero . . .	1.567
Italia . . .	3.507
Investimenti complessivi nel 1977 . . .	920
di cui: estero . . .	313
Italia . . .	607

Obiettivi:

1) assicurare l'approvvigionamento degli idrocarburi, intensificando la ricerca soprattutto in Italia con particolare riferimento alla Valle Padana;

2) accrescere la disponibilità di gas naturale.

Iniziative:

prosecuzione dell'attività in Italia e all'estero;

costruzione di un metanodotto dal Sahara ad Aulla (La Spezia), con attraversamento sottomarino del Canale di Sicilia.

Settore estrattivo e della metallurgia.

	Miliardi di lire
Investimenti complessivi 1976-80	424 (tutti in Italia)
Investimenti complessivi 1977	144 (tutti in Italia)

Obiettivi:

accrescere le disponibilità di materie prime (piombo, zinco, stagno, ecc.) da produzione nazionale;

mantenere i livelli produttivi in aree prive di attività alternative.

Iniziative:

ammodernamento degli impianti minerari;
ampliamento degli impianti metallurgici;
realizzazione di nuovi impianti metallurgici.

Settore siderurgico.

	Miliardi di lire
Investimenti complessivi 1976-80	3.035
Investimenti complessivi 1977	575

Obiettivi:

provvedere alla maggiore copertura del fabbisogno siderurgico nazionale, riservando una parte della produzione all'esportazione;

intensificare la produzione di acciai speciali, per i quali siamo largamente debitori all'estero.

Iniziative:

ampliamento e ammodernamento degli impianti;
costruzione del V Centro siderurgico;
completamento dello stabilimento di Malorio.

Industria chimica.

	Miliardi di lire
Investimenti complessivi 1976-80	1.722
Investimenti complessivi 1977	249

Obiettivi:

qualificare le attività chimiche nel senso di potenziare quelle a più elevato valore aggiunto.

Iniziative:

ampliamenti e ammodernamenti;
costruzione a Priolo grande impianto etilene;
potenziamento produzione aromatici.

Meccanica.

	Miliardi di lire
Investimenti complessivi 1976-80 . . .	746
Investimenti complessivi 1977	1.865

Obiettivi:

i problemi di questo settore, che si suddivide in numerosissimi comparti, sono molteplici. Si attendono commesse ENEL per industria termoelettro-nucleare e una revisione dei metodi di assegnazione delle commesse nel campo del materiale rotabile ferroviario.

Settore delle telecomunicazioni.

	Miliardi di lire
Investimenti 1976-1977 (1)	
in Italia	1.824
1977	
In Italia	772

(1) All'epoca della formulazione del programma di investimenti non erano state ancora aumentate le tariffe telefoniche, il cui incremento è stato deciso di recente. In assenza di dati certi circa la formazione dell'autofinanziamento, al quale appunto concorrono gli introiti tariffari, la STET ha limitato al biennio la definizione dei propri programmi.

Ora, in seguito all'intervenuto aumento, verranno predisposti programmi anche per il triennio successivo per un presumibile ammontare totale di circa 3.000 miliardi, che faranno ascendere l'investimento globale a circa 5.000 miliardi.

Obiettivi:

a) estendere e potenziare la rete telefonica nazionale, accrescendone e qualificandone i servizi;

b) soddisfare la domanda di nuova utenza in rapido aumento, favorendo fra l'altro, la installazione di impianti « duplex »;

c) accelerare l'introduzione delle tecniche elettroniche in sostituzione di quelle elettromeccaniche.

Iniziative:

installazione nel 1977 di 800 mila nuovi collegamenti principali, di 435 mila apparecchi supplementari, di 8.100 terminali per trasmissione dati.

Elettronica.

	Miliardi di lire
Investimenti:	
1976-1977 (1)	318
1977	94

(1) La crisi del comparto della componentistica e gli indicati motivi (oggi superati) di contenimento degli investimenti nel settore telefonico hanno suggerito di limitare i programmi al biennio 1976-77

Obiettivi:

a) ristrutturazione e rilancio della componentistica;

b) allineamento tecnologico nel campo dell'elettronica per telecomunicazioni (commutazione elettronica, in particolare);

c) potenziamento e sviluppo del « software ».

Iniziative:

costruzione in Campania di un centro ove confluiranno la progettazione tecnica ed il coordinamento commerciale del Centro-Sud;

costruzione di un centro a Catania per la ricerca nel campo delle telecomunicazioni;

sviluppo della Selenia.

Alimentare.

	Miliardi di lire
Investimenti 1976-78	383
di cui: Italia . . .	308
Estero . . .	75

La somma complessiva è così ripartita:

— EFIM	305
— SME	78
Investimenti nel 1977	98
di cui: Italia . . .	77
Estero . . .	21

L'EFIM prevede d'investire 81 miliardi e la SME 17.

Obiettivi:

a) contenere il *deficit* della bilancia dei pagamenti nel settore alimentare;

b) potenziare il settore con lo sviluppo della tecnologia di trasformazione e conservazione di prodotti agricoli.

Iniziative:

attuazione del programma alimentare dell'EFIM;

ristrutturazione di società ed impianti produttivi particolarmente colpiti dalla crisi del settore.

Infrastrutture civili (comprese autostrade).

	Miliardi di lire
Investimenti 1976-1980	814
di cui nel 1977	215

Si stanno predisponendo strutture operative e produttive per un intervento assai esteso nel campo delle infrastrutture civili (scuole, ospedali, centri residenziali ecc.). Occorre però che i programmi e le modalità d'intervento vengano definite dai poteri pubblici.

Obiettivi:

a) contribuire a dotare il paese di un moderno assetto nel campo delle infrastrutture civili, di cui v'è una forte domanda potenziale;

b) recuperare, attraverso un'agile azione imprenditoriale, i pesanti ritardi accumulati nel settore;

c) dare un valido sostegno al ciclo economico, considerando l'importanza di questo settore ai fini della manovra anticongiunturale.

Ricerca scientifica.

1) — A — *Previsioni globali di spesa 1976*, miliardi di lire 215.

Settori:

— Elettronica e Telecomunicazioni (42,5 per cento;

— Meccanica (27,4 per cento);

— Idrocarburi, Chimica e attività connesse (10,52 per cento);

— Siderurgia, metallurgia e attività connesse (10 per cento);

— Radiotelevisione (2,17 per cento);

— Cantieri navali (0,83 per cento);

— Attività varie (0,35 per cento);

— Autostrade (0,12 per cento).

Dette previsioni globali di spesa rappresentano circa il 16 per cento dell'impegno globale di ricerca nel Paese e circa il 29 per cento dell'impegno di ricerca nel settore imprese (1).

B — *Previsioni globali di spesa nel 1977*, miliardi di lire 231.

Settori:

— Elettronica e Telecomunicazioni con 97,8 miliardi (42,3 per cento del totale);

— Meccanica con 63,8 miliardi (27,6 per cento);

— Idrocarburi e attività connesse 39,8 miliardi (17,2 per cento);

— Siderurgia, metallurgia e attività connesse con 21 miliardi (9,1 per cento);

— Radiotelevisione con 5,5 miliardi (2,4 per cento);

— Cantieri navali con 2 miliardi (0,9 per cento);

— Attività varie con 765 milioni (0,3 per cento);

— Autostrade con 313 milioni (0,1 per cento).

C — *Previsioni globali di spesa nel periodo 1976-1980*, miliardi di lire 936.

Settori:

— Elettronica e telecomunicazioni 189 miliardi;

— Meccanica con 378 miliardi;

— Idrocarburi, Chimica e attività connesse 234 miliardi;

— Siderurgia, metallurgia e attività connesse 112 miliardi;

— Radiotelevisione 10 miliardi;

— Cantieri navali 5,9 miliardi;

— Autostrade 1,8 miliardi;

— Attività varie 3,3 miliardi.

Occorre tener presente che le previsioni di spesa relative al settore cantieristico si riferiscono solo al triennio 1976-78, quelle concernenti i settori Elettronica, Telecomunicazioni e Radiotelevisione riguardano solo il biennio 1976-77.

2) *Obiettivi*:

promozione della produttività dell'apparato industriale nazionale attraverso un continuo impegno

rivolto al perfezionamento dei processi ed allo sviluppo dei nuovi prodotti (idrocarburi, siderurgia, meccanico, ecc.);

concentrazione degli sforzi in taluni settori a tecnologia avanzata (chimica, nucleare, aerospaziale, elettronica) per soddisfare l'esigenza di una crescente autonomia dalle licenze estere;

contributo alla soluzione di problemi di interesse pubblico e sociale (tutela dell'ambiente naturale, assetto del territorio, edilizia, nuovi mezzi di trasporto, alimentazione).

---

(1) Dai dati della bozza di Relazione del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche sullo stato della Ricerca scientifica e tecnologica in Italia per il 1976 risulta un impegno globale di spesa per la ricerca di 1.291 miliardi di lire, di cui 712 miliardi di lire relativi al settore imprese.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

(*Stato di previsione dell'entrata*).

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1977, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n.* 1).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(*Totale generale della spesa*).

Art. 2.

È approvato in lire 47.083.469.342.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1977.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*).

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 2).

Art. 4.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 3.800.000.000.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 1.100.000.000.

Art. 6.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1977, è autorizzata in lire 22 miliardi e 902.800.000 ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 7.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 4493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 8.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 250 miliardi.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 5.500.000.000.

Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 24.000.000.

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizione di provvedere all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 12.500.000.000.

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, la somma occorrente per sopperire agli oneri connessi al funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 3.000.000.000.

Art. 13.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 3.294.147.000.

Art. 14.

In relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, l'assegnazione dei fondi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 140 miliardi, ivi compresa la somma di lire 35 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei « programmi finalizzati », approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Art. 15.

Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1977.

Le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate al capitolo n. 5930 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1977 e fino al 2006.

Art. 16.

In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi, per l'anno finanziario 1977, è stabilita in lire 9.950.000.000.

Art. 17.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1974, n. 407, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), derivante dall'attuazione della legge stessa, è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 60 milioni.

Art. 18.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonchè del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 12 miliardi 510 milioni.

Art. 19.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1971, numero 167, resta determinato, per l'anno finanziario 1977, in lire 511.402.631.000.

Art. 20.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 423.379.562.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'amministrazione stessa per l'anno 1977.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 21.

Per l'anno finanziario 1977, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonchè per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 101.769.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di detto importo lire 100.269.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 15, 16, 17 e 19 del predetto testo unico e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.

Art. 22.

Ai sensi dell'articolo 10 — secondo comma — della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonchè tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 70.163.000.000.

Art. 23.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1975, n. 764, l'apporto dello Stato per sopperire alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente « Gioventù italiana » da versare al conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 5.000.000.000, ed è iscritto al capitolo numero 4585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Allo stesso capitolo è iscritta la somma di lire 35 miliardi da versare al predetto conto di tesoreria per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 24.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 giugno 1973, n. 445, per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla ratifica ed esecuzione degli atti internazionali, firmati a Port-Louis il 12 maggio 1972, è iscritta, per l'anno finanziario 1977, al capitolo n. 4499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la somma di lire 488.000.000.

Art. 25.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 3 febbraio 1976, n. 11, la somma occorrente per dare esecuzione agli accordi previsti dall'articolo 1 della legge stessa è determinata, per l'anno finanziario 1977, in lire 56.500.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 4499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Art. 26.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.188.113.716.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1977.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.

Art. 27.

Per l'anno finanziario 1977, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II, III, IV, X, XIV e XV), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 381.601.685.000 ed in lire 454.021.383.000.

Art. 28.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, del fondo iscritto al capitolo n. 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.

Art. 29.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1977, del fondo iscritto al capitolo n. 6852 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 30.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche e amministrative dal fondo iscritto al capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei al-

l'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

Art. 31.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 12.390.782.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, numero 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 32.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 6681, 6741, 6771, 6857, 6858, 6860 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 33.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, dei fondi iscritti ai capitoli nn. 6801, 9517, 6802, 9525, 6804 e 9536 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonchè tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Art. 34.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 35.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 6856, 9001, 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 36.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1108, 1445, 1507, 1574, 1635, 1717, 1795, 2007, 2075, 2233, 2959, 3344, 3587, 3848, 4027, 5040, 5279, 5872 e 6253 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero medesimo le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 37.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1977, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8905 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980.

Art. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e di quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1977, del fondo iscritto al capitolo n. 8904 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'attuazione dell'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina degli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980.

Art. 39.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1977, buoni ordinari del tesoro per un importo netto massimo di 8.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1976 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

Il limite dei buoni ordinari del Tesoro che può tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1977 è stabilito nella somma di lire 40.000 miliardi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Art. 40.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1977, in lire 2.500 miliardi.

Le quote non impegnate nell'anno possono essere utilizzate in quello successivo.

Art. 41.

Alle spese di cui ai capitoli numeri 4498, 4499, 4543, 6171, 6254, 6403 e 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel

terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 42.

Alle spese di cui al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate, in forza del precedente comma, nel conto dei residui passivi.

Art. 43.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 44.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 45.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 46.

Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 10 miliardi.

Art. 47.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, numero 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1977, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a dare attuazione ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee del 17 febbraio 1975, numero 397/75 e n. 398/75 relativi all'istituzione di un sistema di prestiti comunitari e a tal fine ad effettuare nell'anno 1977, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare della garanzia accordata dall'Italia per il rimborso dei prestiti, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'emissione

di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito.

Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 49.

Per le operazioni di spesa connesse all'accertamento di somme a titolo di « risorse proprie » delle Comunità europee, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

Le somme accertate nei mesi di novembre e dicembre 1976, a titolo di « risorse proprie » delle Comunità europee, sono riferite alla competenza dell'anno finanziario 1977, ai fini della correlativa spesa.

Gli importi compensativi monetari riscossi all'esportazione verso i Paesi terzi che, a norma del regolamento CEE n. 1409/75 della Commissione, risultano compensati con le restituzioni all'esportazione dichiarate dall'Italia per lo stesso periodo, sono versati al conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro-FEOGA, Sezione garanzia ». Conseguentemente, i relativi importi sono assegnati all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Le operazioni di spesa di cui ai precedenti commi sono imputate alla dotazione di cui al capitolo n. 5971 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Art. 50.

In relazione all'andamento dei proventi per « risorse proprie » (prelievi agricoli, dazi, importi compensativi, diritti di compensazione, contributi zucchero) quale risulta nei primi mesi dell'anno con riferimento alla previsione, il Ministro del tesoro, al fine di assicurare la necessaria tempestività di erogazione degli stessi proventi per « risorse proprie » alla Commissione delle Comunità europee — giusta quanto previsto dal regolamento n. 2/71 del Consiglio e successive modificazioni — è autorizzato, in deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, ad adeguare, con propri decreti, la previsione dei capitoli numeri 3970, 3971, 3972, 3980, 3981, 3982, 3983 e 3988 dello stato di previsione dell'entrata e del correlativo capitolo n. 5971 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a quelle che potranno essere le risultanze di gestione.

Art. 51.

Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri restano accertati sul capitolo di entrata numero 1472 e sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 1823/73 della Commissione, al conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia », ai fini della successiva assegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi monetari. La conseguente spesa trova imputazione a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1976 sono riferiti alla competenza dell'anno 1977 ai fini della correlativa spesa, da imputare alla dotazione del citato capitolo numero 5924.

Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

Art. 52.

Gli importi degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, previsti dal regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio in data 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, recuperati all'atto del-

l'esportazione dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione all'apposito capitolo n. 3709 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere riassegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) a reintegro degli aiuti erogati per conto delle Comunità europee.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*).

Art. 53.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 3).

Art. 54.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1977, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 55.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1977, è stabilito in 100.

Art. 56.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, la somma da assegnare al fondo speciale per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico sarà stabilita, per l'anno finanziario 1977, al momento in cui i relativi disavanzi saranno noti e sarà iscritta mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli numeri 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, concernenti somme da attribuire alle camere di commercio, alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, ai comuni, alle province e a talune regioni in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni.

Art. 58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 1107, 1108 e 1109 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di formazione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e di seminari nonchè per la divulgazione del nuovo sistema tributario.

Art. 59.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2704, 2811, 3105 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 60.

Alle spese di cui al capitolo n. 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 61.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1094, 1101, 3465, 3859, 4298, 4660 e 5383 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle finanze, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 1090, 3113, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, concernenti spese relative al funzionamento dei centri meccanografici.

Art. 63.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1977 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n.* 1).

Art. 64.

Alle spese di cui al capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.

(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative*).

Art. 65.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 4).

Art. 66.

Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1977, in lire 30 miliardi ed in lire 75 miliardi, rispettivamente, ai sensi della lettera *b*) e della lettera *c*) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *b*), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appariranno sulla Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1976.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *c*), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1977 dalle leggi 2 marzo 1974, n. 78 e 6 giugno 1974, numero 317.

Art. 67.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 1134 e 1142 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della program-

mazione economica si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 68.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*).

Art. 69.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 5).

Art. 70.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1977, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 71.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1100 e 1592 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 72.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1977, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n.* 1).

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*).

Art. 73.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 6).

Art. 74.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1685 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1977, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

Art. 75.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 960.000.000.

Art. 76.

Ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, lo stanziamento del capitolo n. 8251 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1977, concernente il contributo alla Organizzazione europea per le ricerche spaziali (ESRO), è fissato in lire 51.500 milioni.

Art. 77.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1503 e n. 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

Art. 78.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, dal capitolo n. 1501 ai capitoli nn. 1017 e 1503 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

Art. 79.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1977, in lire 340.000.000.

Art. 80.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1977, il Ministero del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 81.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1977, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n.* 1).

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*).

Art. 82.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1977 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 7).

Art. 83.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'assegnazione di lire 43.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

Art. 84.

Lo stanziamento destinato alle università e agli istituti di istruzione universitaria, agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli istituti scientifici speciali per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 25.000.000.000.

Art. 85.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie, rispettivamente, al

personale docente e al personale non docente degli istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa.

Art. 86.

Ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 12 febbraio 1975, n. 32, il contributo a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 21.000.000.000.

Art. 87.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1119 e 1754 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*).

Art. 88.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 8).

Art. 89.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'assegnazione di lire 12.700 milioni per gli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonchè per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni.

Art. 90.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1977, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 91.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1959, n. 451, occorrente a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1977, in lire 1.000 milioni.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1977, in lire 200 milioni.

Art. 92.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1977, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 93.

Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri può provvedere, su delega del Ministro dell'interno, direttamente all'amministrazione dei capitoli di propria competenza dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'interno, con facoltà analoghe a quelle dei dirigenti generali.

Art. 94.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'assegnazione di lire 150 milioni a favore della società umanitaria « Fondazione Prospero Moisè Loria » con sede in Milano, quale contributo dello Stato previsto dalla legge 15 aprile 1965, n. 441, ed elevato con la legge 12 dicembre 1969, n. 1019.

Art. 95.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1977, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 1).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 96.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1977, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 97.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1977, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 2).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 98.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, numero 848, nonchè il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1977, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 3).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*).

Art. 99.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 9).

Art. 100.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 120.127.400.000, per provvede-

re ai sottoindicati interventi con esclusione, per le regioni a statuto ordinario, di quelli atribuiti alla competenza delle medesime dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

g) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101, nonchè dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.

Art. 101.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 8.000.000.000, di cui lire 3.500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 —; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 102.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 4.500.000.000, per provvedere

alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 103.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati, ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue aventi carattere intereggionale di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Art. 104.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 4.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 105.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 106.

È stabilito, per l'anno finanziario 1977, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 2 miliardi 750.000.000, di cui:

1) lire 750.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istitui mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

2) lire 2.000.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 107.

È stabilito, per l'anno finanziario 1977, il limite di impegno di lire 250.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457.

Art. 108.

È stabilito, per l'anno finanziario 1977, il limite di impegno di lire 10.000.000.000 per gli adempimenti previsti dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la concessione di contributi nel pagamento di interessi sui mutui contratti per iniziative da realizzare su aree in concessione.

Art. 109.

È stabilito, per l'anno finanziario 1977, il limite di impegno di lire 10.000.000.000, ai

sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera.

Art. 110.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 111.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici, connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, integrato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576.

Art. 112.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'attuazione dell'articolo 3 — quarto comma — della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativo alla riserva dello 0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.

Art. 113.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 2001 e 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento di cui all'articolo 137 del nuovo codice della strada;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 8704 e 8705 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 1025, 1026, 1027 e 1139 ed a quelle fra i capitoli nn. 9009 e 9154 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, nonchè dall'articolo 13 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 e dalla legge 6 giugno 1975, numero 208;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9017, 9018, 9024 e 9044 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 19 della legge 26 maggio 1975, n. 183;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 7916 e 8001 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifi-

che che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9016, 9023 e 9160 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 2 aprile 1976, n. 105;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9019 e 9162 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 7 — primo comma — della legge 26 aprile 1976, n. 176;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9051 e 9175 ed a quelle fra i capitoli nn. 7006 e 7007 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 7709, 7717 e 7718 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 28 aprile 1976, n. 237.

Art. 114.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 115.

Per l'attuazione dell'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 9448 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, la quota parte dei residui esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976 sui capitoli numeri 7254, 7764, 8562, 8886, 8887, 8888, 8889 e 8896 del medesimo stato di previsione.

Art. 116.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1977, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n.* 1).

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, nel bilancio dell'Azienda medesima, l'apposito fondo di riserva di cui al capitolo 242.

I prelevamenti dal datto fondo, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 117.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 118.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1977, che si ren-

dessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative*).

Art. 119.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella* n. 10).

Art. 120.

Alle spese di cui ai capitoli n. 7202 e numero 7203 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 121.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli nn. 1510 e 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Art. 122.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 123.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1977, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti (*Appendice n.* 1).

Art. 124.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 35.000.000.000.

Art. 125.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1977, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*).

Art. 126.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 11).

Art. 127.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1977, ai termini

del regio decreto-legge 23 aprile 1925, numero 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 1).

Art. 128.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1977, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 129.

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 130.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1977, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 117, n. 118, n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129, n. 132, n. 133, n. 134, n. 136, n. 137 e n. 138.

Art. 131.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1977, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 2).

Art. 132.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1977, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

Art. 133.

Alle spese di cui ai capitoli n. 197, n. 198, n. 296, n. 300 e n. 305 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 134.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 135.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1977, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 113 n. 114, n. 115, n. 116, n. 117, n. 120, n. 121, n. 123, n. 124, n. 125, n. 126, n. 127, n. 128, n. 129 e n. 171.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*).

Art. 136.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 12).

Art. 137.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1977, le seguenti spese:

lire 270.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 1.922.160.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 193.192.850.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonchè per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonchè per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; spese per la riparazione di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; co-

stituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; gruppi elettrogeni e macchine elettriche; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici e logistici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni, polizia giudiziaria e commissariato.

Art. 138.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 4001, 4002, 4003, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1977, della somma di complessive lire 193.192.850.000 autorizzata con l'articolo 137 della presente legge.

Art. 139.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 nonchè delle leggi 10 aprile 1954, numero 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 140.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 2107 e 4622 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977, concernenti oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti acquistati per le esigenze della difesa e da versare in conto entrate dello Stato.

Art. 141.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 1801, 1802, 1831, 1833, 1871, 1872, 2801, 2802, 2809, 2810, 4001, 4002, 4003, 4011, 4031, 4032, 4051 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Inoltre, alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio Atlantico.

Art. 142.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei corpi, istituti e stabilimenti militari e degli enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le navi e per i corpi e gli enti a terra della marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1977, come segue:

Esercito	L.	9.150.000.000;
Marina	»	12.500.000.000;
Aeronautica . . .	»	6.650.000.000;
Arma dei carabinieri	»	4.700.000.000.

Art. 143.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1977, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 144.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1977, come appresso:

a) militari specializzati:

Esercito	n.	21.000;
Marina	»	17.000;
Aeronautica	»	34.700;

b) militari aiuto-specialisti:

Esercito	n.	40.000;
Marina	»	13.000;
Aeronautica	»	17.280.

Art. 145.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in 150 unità.

Art. 146.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	n.	30;
guardiamarina	»	60.

Art. 147.

Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in 120 unità.

Art. 148.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, come appresso:

Esercito (compresi i carabinieri)	n.	240;
Marina	»	30;
Aeronautica	»	1.250.

Art. 149.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1977, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000;
graduati e militari di truppa	»	21.000.

Art. 150.

Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1977, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.900 unità.

Art. 151.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1977, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000;
sergenti raffermati di leva .	»	600;
sottocapi e comuni volontari	»	4.000;
sottocapi raffermati di leva .	»	1.200.

Art. 152.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1977, come appresso:

sergenti	n.	10.000;
graduati e militari di truppa	»	1.900.

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 7.500 unità.

Art. 153.

Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è fissato, per l'anno finanziario 1977, come appresso:

Ufficiali:

Esercito	n.	50;
Marina	»	14;
Aeronautica	»	182.

Sottufficiali:

Esercito	n.	5;
Marina	»	4.

Art. 154.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1977 (*Elenco n.* 3).

(*Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative*).

Art. 155.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 13).

Art. 156.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 10.900.000.000.

Art. 157.

Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, il contributo a favore dell'Istituto conservato-

re dei registri di varietà dei prodotti sementieri è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 100.000.000.

Art. 158.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1977, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 159.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1118 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 160.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1977, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n.* 1).

Art. 161.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1977, le eventuali variazioni al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*).

Art. 162.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 14).

Art. 163.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 3537, 4550 e 5046 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 164.

Il contributo dello Stato al Comitato nazionale per l'energia nucleare previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 726, è complessivamente stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 120 miliardi, di cui lire 60 miliardi relative all'autorizzazione di spesa di lire 240 miliardi per il quadriennio 1975-78 e lire 60 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

Art. 165.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 15).

Art. 166.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1977, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11 miliardi 380.000.000.

Art. 167.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 100.000.000.

Art. 168.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 20.000.000.000.

Art. 169.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 170.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previsto dall'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è stabilito, per l'anno 1977, in lire 480.000.000.000.

Art. 171.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1977, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Art. 172.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 1535 e 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 173.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1977, delle somme versate sul capitolo n. 2376 del bilancio dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative*).

Art. 174.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero* 16).

Art. 175.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 176.

I contributi dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e per le spese relative all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici all'estero sono stabiliti, per l'anno finanziario 1977, ai termini dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 185, rispettivamente, in lire 17.450 milioni ed in lire 10.500 milioni.

(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*).

Art. 177.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 17).

Art. 178.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 1977 alla colonna *B* della tabella di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, è aumentato di lire 5.200 milioni.

Art. 179.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1977, in lire 120.000.000.

Art. 180.

Alle spese di cui al capitolo n. 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 181.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative*).

Art. 182.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 18).

Art. 183.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1099 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*).

Art. 184.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 19).

Art. 185.

Lo stanziamento di lire 10.500.000.000, iscritto al capitolo n. 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5.000.000.000 destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

Art. 186.

La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili è elevata, per l'anno 1977, di lire 78.100.000.000.

Art. 187.

Ai sensi dell'articolo 14, punto 6, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, l'apporto integrativo dello Stato a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 100.000.000.000 ed è iscritto al capitolo numero 1578 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo anno finanziario.

Art. 188.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1977, le somme — corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capotolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario — occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Art. 189.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4039 e 4081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità di applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 190.

Per l'anno finanziario 1977 la somma da erogare per compensi per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è stabilita, tenuto conto del secondo comma dell'articolo 25 della legge 15 novembre 1973, n. 734, in lire 900.000.000.

Art. 191.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1101 e 4536 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative*).

Art. 192.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 20).

Art. 193.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2562, 2563 e 2564 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 194.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1100 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative*).

Art. 195.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 21).

Art. 196.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 15.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

Art. 197.

Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 190, l'asse-

gnazione per le spese occorrenti al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 850.000.000.

Art. 198.

Ai sensi dell'articolo 22 — primo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; dell'Istituto centrale per la patologia del libro; dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione è stabilita, per l'anno finanziario 1977, rispettivamente in lire 100.000.000, lire 100 milioni, lire 200 milioni e lire 100 milioni.

Art. 199.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 1078 e 1103 concernenti, rispettivamente, spese per la realizzazione, messa in opera e attivazione di impianti per la prevenzione di furti e incendi di opere l'arte di proprietà statale e di beni protetti appartenenti ad enti od istituti legalmente riconosciuti e concorsi nelle spese sostenute da enti ed istituti per la prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte ad essi appartenenti.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato — ai sensi e per gli effetti della legge 29 gennaio 1975, n. 5 — ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 1977, le variazioni che si rendessero necessarie per l'applicazione della predetta legge.

Art. 200.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1067 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*Quadro generale riassuntivo*).

Art. 201.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977 con le tabelle allegate.

(*Disposizioni diverse*).

Art. 202.

È data facoltà al Ministro del tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'ammontare di detti buoni poliennali non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza suddetta. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo a rate di interessi pertinenti all'anno 1977, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 203.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1977 le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorchè riferite, dalle medesime disposizioni, alla competenza di esercizi precedenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 204.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1976-77 e 1977-78, restano stabilite, per l'anno finanziario 1977, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 205.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1977, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 206.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 207.

Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, altresì, anche con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 208.

Agli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 129 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed aggiunte, negli elenchi n. 8 e n. 9 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono indicate le sezioni e le categorie in cui viene ripartita la spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977.

Tale ripartizione è realizzata nei riassunti per sezioni e per categorie che completano ciascuno stato di previsione della spesa, nel cui ambito, e per ciascun titolo di bilancio, le categorie della spesa sono raggruppate in rubriche.

Art. 209.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferi-

mento di somme tra i capitoli concernenti « Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa » iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli Dicasteri.

Analogo trasferimento può essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente « Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa ».

Art. 210.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 211.

Ai fini degli adempimenti relativi al finanziamento del « Fondo nazionale per la assistenza ospedaliera » di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti, nell'anno finanziario 1977, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutualistico, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo numero 3615 « Somme da versare al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 13 e articolo 14 (punti 1-2-3 e 4) del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 » dello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1977.

La commutazione può aver luogo fino a concorrenza delle somme che i predetti organismi del sistema mutualistico sono tenuti a versare al fondo ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE		32.130.000.000.000	
— Imposte sul patrimonio e sul reddito	13.810.000.000.000		
— Tasse ed imposte sugli affari	12.000.000.000.000		
— Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	4.700.000.000.000		
— Monopoli	1.300.000.000.000		
— Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	320.000.000.000		
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		3.497.089.250.000	
TOTALE TITOLI I E II		35.627.089.250.000	35.627.089.250.000
SPESE CORRENTI		36.253.745.525.000	
DIFFERENZA		626.656.275.000(—)	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			74.144.813.000
TOTALE TITOLI I, II E III			35.701.234.063.000
ACCENSIONE DI PRESTITI			5.000.000.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			35.706.234.063.000

BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

	SPESA		
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):		
	Tesoro		15.063.871.829.000
	Organi costituzionali dello Stato	153.975.000.000	
	Organi e Servizi generali dello Stato	106.591.260.000	
	Amministrazione del Tesoro	5.789.185.847.000	
	Altri servizi	30.833.701.000	
	Pensioni e danni di guerra	539.057.017.000	
	Interessi sui prestiti	5.627.435.181.000	
	Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	476.876.800.000	
	Fondi di riserva	310.000.000.000	
	Finanza regionale e locale	1.997.348.078.000	
	Ammortamenti di beni mobili	32.568.945.000	
	Finanze		4.891.515.774.000
	Servizi	1.701.012.614.000	
	Finanza regionale e locale	3.169.988.160.000	
	Ammortamento di beni immobili patrimoniali	20.515.000.000	
	Bilancio e programmazione economica		6.571.870.000
	Grazia e giustizia		448.377.694.000
	Affari esteri		220.987.427.000
	Pubblica istruzione		5.885.606.696.000
	Interno		1.108.893.062.000
	Pubblica Sicurezza	708.617.715.000	
	Assistenza e beneficenza	318.244.282.000	
	Altri servizi	82.031.065.000	
	Lavori pubblici		80.536.718.000
	Trasporti		325.730.761.000
	Poste e telecomunicazioni		402.502.000
	Difesa		3.499.069.318.000
	Agricoltura e foreste		145.551.125.000
	Industria, commercio e artigianato		24.487.778.000
	Lavoro e previdenza sociale		2.997.211.510.000
	Servizi	89.759.010.000	
	Previdenza ed assistenza	2.907.452.500.000	
	Commercio con l'estero		49.299.666.000
	Marina mercantile		439.374.911.000
	Partecipazioni statali		1.775.014.000
	Sanità		868.756.504.000
	Turismo e spettacolo		71.997.170.000
	Beni culturali e ambientali		123.728.196.000
			36.253.745.525.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):		
	Tesoro		6.745.889.856.000
	Organi e servizi generali dello Stato	149.950.000.000	
	Amministrazione del Tesoro	4.148.016.578.000	
	Altri servizi	6.540.000.000	
	Anticipazioni a copertura disavanzi gestione di aziende autonome	1.611.493.278.000	
	Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	803.390.000.000	
	Finanza regionale e locale	26.500.000.000	
	Finanze		12.015.100.000
	Bilancio e programmazione economica		420.000.000.000
	Grazia e giustizia		7.500.000.000
	Affari esteri		56.000.000.000
	Pubblica istruzione		122.750.000.000
	Interno		100.000.000
	Lavori pubblici		1.122.386.372.000
	Trasporti		62.399.000.000
	Difesa		31.541.350.000
	Agricoltura e foreste		452.177.620.000
	Industria, commercio e artigiana o		412.008.000.000
	Lavoro e previdenza sociale		20.385.000.000
	Marina mercantile		103.762.000.000
	Partecipazioni statali		57.000.000.000
	Sanità		2.500.000.000
	Turismo e spettacolo		22.800.000.000
	Beni culturali e ambientali		4.575.000.000
			9.655.789.298.000
	TOTALE TITOLI I E II		45.909.534.823.000
	RIMBORSO DI PRESTITI		1.173.934.519.000
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		47.083.469.342.000
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		35.706.234.063.000
	DIFFERENZA		11.377.235.279.000(—)

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1977 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
	(*milioni di lire*)												
Tesoro	493.027	16.600	—	—	947.374	492.291	429.109	1.147.366	3.364.001	4.552.147	2.106.311	8.261.535 (*a*)	21.809.761
Finanze	856.192	—	2.800	—	—	251.160	107	387	12	88.646	3.169.988	534.238	4.903.530
Bilancio e programmazione economica	6.572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420.000	—	426.572
Grazia e giustizia	35	—	450.507	—	—	—	—	5.336	—	—	—	—	455.878
Affari esteri	—	—	—	—	152.134	43.919	—	24.513	—	56.422	—	—	276.988
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	6.008.357	—	—	—	—	—	—	6.008.357
Interno	65.620	—	—	708.618	—	61	100	318.244	—	—	16.350	—	1.108.993
Lavori pubblici	14.955	—	—	—	—	320.173	359.833	66.795	147.005	292.745	1.417	—	1.202.923
Trasporti	337	—	—	—	—	—	—	—	387.793	—	—	—	388.130
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	402	—	—	—	402
Difesa	—	2.920.030	—	581.370	—	—	2.141	—	27.070	—	—	—	3.530.611
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	597.729	—	—	597.729
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	436.496	—	—	436.496
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	3.017.597	—	—	—	—	3.017.597
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.300	—	—	49.300
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	4.450	533.837	4.850	—	—	543.137
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	15.000	43.775	—	—	58.775
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	871.257	—	—	—	—	871.257
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	60.852	—	30	—	33.915	—	—	94.797
Beni culturali e ambientali	—	—	—	—	—	128.255	—	47	—	—	—	—	128.302
	1.436.738	2.936.630	453.307	1.289.988	1.099.508	7.305.068	791.290	5.456.022	4.475.120	6.156.025	5.714.066	8.795.773	45.909.535

(*a*) Di cui milioni 1.280.267 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1977 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI									
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	Somme non attribuibili	TOTALE
	(*milioni di lire*)									
Tesoro	153.975	126.658	1.704.165	279.446	4.984.859	5.627.435	450.500	32.569	1.704.265 (*a*)	15.063.872
Finanze	—	629.492	12.700	156.997	3.525.065	22.850	523.145	20.515	752	4.891.516
Bilancio e programmazione economica	—	1.505	139	1.689	3.238	—	—	—	1	6.572
Grazia e giustizia	—	287.128	6.875	140.361	13.999	—	—	—	15	448.378
Affari esteri	—	123.076	2.426	28.132	63.351	—	4.000	—	3	220.988
Pubblica istruzione	—	5.357.711	11.952	195.523	320.411	—	—	—	10	5.885.607
Interno	—	616.283	18.307	130.536	338.918	—	1.250	—	3.598	1.108.892
Lavori pubblici	—	40.573	3.385	35.195	1.231	—	2	—	150	80.536
Trasporti	—	26.018	1.128	11.728	286.842	—	15	—	—	325.731
Poste e telecomunicazioni	—	180	20	201	1	—	—	—	—	402
Difesa	—	1.512.698	130.395	1.771.317	35.580	—	33.000	—	16.080	3.499.070
Agricoltura e foreste	—	57.256	9.566	14.042	64.582	—	1	—	105	145.552
Industria, commercio e artigianato	—	9.712	939	7.012	6.816	—	7	—	2	24.488
Lavoro e previdenza sociale	—	78.336	550	10.760	2.907.563	—	—	—	2	2.997.211
Commercio estero	—	3.469	605	458	44.768	—	—	—	—	49.300
Marina mercantile	—	9.802	865	7.287	421.300	—	120	—	1	439.375
Partecipazioni statali	—	1.405	40	327	2	—	—	—	—	1.774
Sanità	—	14.932	1.660	137.076	713.744	—	1	—	1.343	868.756
Turismo e spettacolo	—	2.120	304	956	68.617	—	—		1	71.998
Beni culturali e ambientali	—	61.552	929	43.273	17.963	—	6	—	5	123.728
	153.975	8.959.906	1.906.950	2.972.316	13.818.850	5.650.285	1.012.047	53.084	1.726.333	36.253.746

(*a*) Di cui milioni 476.877 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 900.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	TOTALE
	(*milioni di lire*)							
Tesoro	—	1.500	4.116.259	81.000	73.000	1.670.741	803.390 (a)	6.745.890
Finanze	11.908	—	107	—	—	—	—	12.015
Bilancio e programmazione economica	—	—	420.000	—	—	—	—	420.000
Grazia e giustizia	—	—	7.500	—	—	—	—	7.500
Affari esteri	4.500	—	51.500	—	—	—	—	56.000
Pubblica istruzione	10.000	—	112.750	—	—	—	—	122.750
Interno	—	—	100	—	—	—	—	100
Lavori pubblici	561.091	400	560.895	—	—	—	—	1.122.386
Trasporti	17.800	302	44.297	—	—	—	—	62.399
Difesa	1.250	29.070	1.221	—	—	—	—	31.541
Agricoltura e foreste	9.845	—	406.833	300	35.200	—	—	452.178
Industria, commercio e artigianato	—	113	411.895	—	—	—	—	412.008
Lavoro e previdenza sociale	—	—	20.385	—	—	—	—	20.385
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	—
Marina mercantile	342	1.509	100.911	—	1.000	—	—	103.762
Partecipazioni statali	—	15.000	—	42.000	—	—	—	57.000
Sanità	—	2.500	—	—	—	—	—	2.500
Turismo e spettacolo	—	—	22.800	—	—	—	—	22.800
Beni culturali e ambientali	4.550	—	25	—	—	—	—	4.575
	621.286	50.394	6.277.478	123.300	109.200	1.670.741	803.390	9.655.789

(*a*) Riguardanti gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.